

A L L E G A T I

- Testo del disegno di legge sperimentale a raffronto con la versione tradizionale
- Analisi funzionale delle spese fino al terzo livello

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

(Versione tradizionale)

(Versione sperimentale)

Art. 1

Art. 1

(Stato di previsione dell'entrata)

(Stato di previsione dell'entrata)

1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1992, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella n. 1).

2. E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.

3. In relazione all'acquisizione delle entrate derivanti dalla emanazione dei programmati provvedimenti amministrativi, il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione tra i pertinenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1992 delle somme iscritte nei capitoli nn.1034 e 1252 del medesimo stato di previsione.

1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1992, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella n. 1).

2. E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.

3. In relazione all'acquisizione delle entrate derivanti dalla emanazione dei programmati provvedimenti amministrativi, il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione tra le pertinenti unita' operative dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1992 delle somme iscritte alle unita' operative "Entrate derivanti da atti amministrativi programmati in

materia tributaria" del medesimo stato di previsione.

Art. 2

(Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti, per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n.1/A).

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione delle somme iscritte al capitolo n. 1272 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1992.

3. Il Ministro del tesoro e', altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di

Art. 2

(Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti, per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n.1/A).

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione, su altre unita' operative, del fondo per l'attuazione della legge 23 agosto 1988, n.400 iscritto nell'ambito dell'unita' operativa "Altre" (Servizi generali) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1992.

3. Il Ministro del tesoro e', altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di

competenza, di cassa e in conto residui, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1992, ai fini dell'attuazione della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono versate al capitolo n. 3689 dello stato di previsione dell'entrata per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo n. 7422 dello stato di previsione della Presidenza Consiglio dei ministri.

5. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per gli

competenza, di cassa e in conto residui, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1992, ai fini dell'attuazione della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono versate nell'ambito della unità operativa "Altre entrate" (Vendita di beni e servizi) dello stato di previsione dell'entrata per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro del tesoro, nell'ambito dell'unità operativa "Imprese radiofoniche ed editoriali" (Investimenti) dello stato di previsione della Presidenza Consiglio dei ministri.

5. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per gli

interventi straordinari nel Mezzogiorno, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione delle somme iscritte al capitolo n. 1680 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1992.

interventi straordinari nel Mezzogiorno, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione, su altre unita' operative, del fondo per l'attivita' di coordinamento del dipartimento per il Mezzogiorno iscritto nell'ambito dell'unita' operativa "Altre" (Ministri senza portafoglio) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1992.

6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza, di cassa e in conto residui, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza, di cassa e in conto residui, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

7. Ai fini della destinazione delle risorse definite dal piano di risanamento dell'Adriatico di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n.

7. Ai fini della destinazione delle risorse definite dal piano di risanamento dell'Adriatico di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n.

142, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 1991, n. 195, il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le Amministrazioni interessate, lo stanziamento iscritto per competenza e cassa al capitolo 7370 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

8. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, sullo stanziamento iscritto al capitolo 7653 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, variazioni compensative di bilancio, ai fini dell'attuazione della legge 13 dicembre 1990 n. 396.

9. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le Amministrazioni interessate, le somme iscritte al capitolo n. 2770 dello stato di

142, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 1991, n. 195, il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le Amministrazioni interessate, lo stanziamento iscritto per competenza e cassa all'unita' operativa "Piano di risanamento del mare adriatico" (Altre dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

8. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire su altre unita' operative il fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unita' operativa "Interventi nelle grandi citta'" (Investimenti) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dell'attuazione della legge 13 dicembre 1990 n. 396.

9. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le Amministrazioni interessate, il fondo per l'attivita' statistica nazionale

previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

iscritto nell'ambito dell'unita' operativa "Altre" (Ministri senza portafoglio) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3

(Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a concedere, anche in quote mensili, all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni, a copertura del disavanzo di gestione per l'anno 1992, fino all'importo massimo di lire 1.666.534.860.000.

3. Le anticipazioni di cui al comma 2 saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro

Art. 3

(Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a concedere, anche in quote mensili, all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni, a copertura del disavanzo di gestione per l'anno 1992, fino all'importo massimo di lire 1.666.534.860.000.

3. Le anticipazioni di cui al comma 2 saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro

del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a corrispondere, per il periodo 1° gennaio 1992-31 agosto 1992, mensilmente, un dodicesimo dell'importo complessivo di cui al comma 2, anche nelle more del perfezionamento della convenzione di cui al comma 3.

5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali, i fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli nn. 6682, 6683, 6685, 6741, 6771, 6772, 6857, 6858, 6862, 6864, 6868, 6869, 6875, 6877, 8908, 9007, 9008 e 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992. Il Ministro del tesoro e', altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni

del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a corrispondere, per il periodo 1° gennaio 1992-31 agosto 1992, mensilmente, un dodicesimo dell'importo complessivo di cui al comma 2, anche nelle more del perfezionamento della convenzione di cui al comma 3.

5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali gli specifici fondi - di cui all'elenco n.11 annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro - iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito delle unita' operative "Occupazione giovanile", "Accordi internazionali", "Regioni a statuto speciale e province autonome", "Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste" (Spese per Interventi); "Personale", "Fondo per i rinnovi

connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

contrattuali" (Oneri Indistinti); "Patrimonio culturale non statale", "Edilizia abitativa", "Fondo per gli interventi in agricoltura" e "Difesa del suolo" (Investimenti) dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992. Il Ministro del tesoro e', altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, ad apposti capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 1992, degli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, al capitolo n. 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, ad altre unita' operative, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 1992, degli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, all'unita' operativa "Cooperazione allo sviluppo" (Investimenti) dello stato di previ

sione del Ministero del tesoro.

7. Il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dei trasporti e della difesa, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1992, dello stanziamento iscritto, per competenza e cassa, al capitolo n. 4641 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

8. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e

7. Il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dei trasporti e della difesa, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unita' operative, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1992, dello specifico stanziamento iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' operativa "Azienda autonoma di assistenza al volo" (Spese per Interventi) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

8. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e

all'estero, al netto di quelli da rimborsare, e' stabilito in lire 167.600 miliardi.

9. Il limite degli impegni assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per la garanzia di durata sino a ventiquattro mesi, di cui all'articolo 17, lettera a), della legge 24 maggio 1977, n. 227, e' fissato, per l'anno finanziario 1992, in lire 18.000 miliardi.

10. Il limite degli impegni assumibili dalla predetta SACE per la garanzia di durata superiore ai ventiquattro mesi di cui all'articolo 17, lettera b), della richiamata legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, e' fissato, per l'anno finanziario 1992, in lire 12.000 miliardi.

11. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative, del

Parlamento europeo e per Parlamento europeo e per l'attuazione dei referendum, dai l'attuazione dei referendum, dai fondi iscritti, per competenza e l'unita' operativa "Fondo per le cassa, al capitolo n. 6853 dello spese elettorali" (Spese per Inter-stato di previsione del Ministero venti) dello stato di previsione del tesoro per l'anno finanziario del Ministero del tesoro per l'anno 1992 a capitoli, anche di nuova finanziaria 1992, alle unita' opera- istituzione, degli stati di tive, anche di nuova istituzione, previsione del medesimo Ministero degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Mi- del tesoro e dei Ministeri delle nisteri delle finanze, di grazia e finanze, di grazia e giustizia, nisteri delle finanze, di grazia e degli affari esteri e dell'interno giustizia, degli affari esteri e per lo stesso anno finanziario, dell'interno per lo stesso anno fi- concernenti competenze ai nanzario, comprendenti competenze componenti i seggi elettorali, ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi per lavoro di seggio, compensi per lavoro straordinario, compensi agli straordinario, compensi agli estra- estranei all'Amministrazione, nei all'Amministrazione, missioni, missioni, premi, indennita' e premi, indennita' e competenze va- competenze varie alle Forze di rie alle Forze di polizia, trasfer- polizia, trasferte e trasporto te e trasporto delle Forze di poli- delle Forze di polizia, rimborsi e zia, rimborsi e facilitazioni di facilitazioni di viaggio agli viaggio agli elettori, spese di uf- elettori, spese di ufficio, spese ficio, spese telegrafiche e telefo- telegrafiche e telefoniche, niche, fornitura di carta e stampa fornitura di carta e stampa di di schede, manutenzione ed acquisto

schede, manutenzione ed acquisto di di materiale elettorale, servizio materiale elettorale, servizio automobilistico ed altre esigenze automobilistico ed altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali. predette consultazioni elettorali.

12. Il Ministro del tesoro, di 12. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri concerto con i Ministri interessati, e' autorizzato a interessati, e' autorizzato a provvedere: provvedere:

a) alla ripartizione del fondo di a) alla ripartizione del fondo di lire 17.219.482.000 iscritto al lire 17.219.482.000 iscritto nello capitolo n. 5728 dello stato di ambito dell'unita' operativa "Indennizzi danni bellici" (Spese per interventi) dello stato di previsione del Ministero del tesoro del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992 in applicazione dell'articolo 56 della del Ministero del tesoro per l'anno legge 27 dicembre 1953, n. 968, finanziario 1992, in applicazione sulla concessione di indennizzi e dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, sione di indennizzi e contributi modificata dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, fra le diverse per danni di guerra, modificata dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, fra le diverse categorie di interventi, la legge 31 luglio 1954, n. 607, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e le diverse categorie di interventi, contributi, in relazione anche alle distintamente per indennizzi e forme di pagamento stabilite contributi, in relazione anche alle dall'articolo 31 della legge forme di pagamento stabilite medesima; dall'articolo 31 della legge medesima;

b) alla determinazione dell'importo b) alla determinazione dell'importo

eventualmente da trasferire ad eventualmente da trasferire ad altri dicasteri, per l'applicazione altri dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 dell'ultimo comma dell'articolo 73 della citata legge 27 dicembre della citata legge 27 dicembre 1953, n. 968. 1953, n. 968.

13. In corrispondenza dei 13. In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma 12 e' provvedimenti di cui al comma 12 e' data facolta' al Ministro del data facolta' al Ministro del tesoro di introdurre in bilancio, tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le con propri decreti, le occorrenti variazioni alle occorrenti variazioni alle dotazioni di competenza e cassa dei dotazioni di competenza e cassa dei capitoli interessati. delle unita' operative interessate.

14. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, dei fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli nn. 6805 e 9540 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni di ricorso al mercato.

SOPPRESSO

15. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire con propri

decreti, i fondi iscritti al predetto capitolo n. 6805 ai capitoli concernenti interessi sui certificati speciali di credito del tesoro in relazione al maggior onere derivante dalla determinazione del tasso di interesse dei predetti certificati speciali di credito del tesoro, nonché ai pertinenti capitoli di bilancio in relazione al maggior onere risultante dalla determinazione degli interessi da pagare sui certificati di credito del tesoro denominati in ECU.

SOPPRESSO

16. Il Ministro del tesoro è autorizzato a prelevare, con propri decreti, dal conto corrente di tesoreria di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, le eventuali eccedenze rispetto agli oneri finanziari relativi alle operazioni di finanziamento di cui all'articolo 1 dello stesso decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, e all'articolo 1 della legge

14. Il Ministro del tesoro è autorizzato a prelevare, con propri decreti, dal conto corrente di tesoreria di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, le eventuali eccedenze rispetto agli oneri finanziari relativi alle operazioni di finanziamento di cui all'articolo 1 dello stesso decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, e all'articolo 1 della legge

31 marzo 1976, n. 72, per farle affluire all'entrata del bilancio statale con imputazione al capitolo n. 3342: "Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria".

17. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui sui capitoli nn. 5926, 5952, 6771, 6872 e 8908 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

31 marzo 1976, n. 72, per farle affluire all'entrata del bilancio statale nell'ambito dell'unita' operativa "Fondo sanitario nazionale" (Contributi sociali).

15. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire su altre unita' operative, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui nell'ambito delle unita' operative "Regioni a statuto speciale e province autonome", "Regioni a Statuto ordinario", "Occupazione giovanile" (Spese per Interventi); "Personale" (Oneri Indistinti); "Edilizia abitativa" (Investimenti), relative al fondo per l'attuazione dell'ordinamento delle regioni a statuto speciale, al fondo comune da ripartire tra le regioni a statuto ordinario, alle somme da assegnare alle regioni per gli oneri relativi al trattamento economico dei giovani occupati, ai fondi da ripartire ai sensi del

18. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono stabiliti, rispettivamente, in lire 1.660 miliardi, lire 400 miliardi e lire 60 miliardi.

19. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

20. I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita'

D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13, e della legge 14 maggio 1981, n. 219.

16. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni - accolti nelle unita' operative "Fondi di riserva" (Oneri Indistinti) e "Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di spese in conto capitale" (Investimenti) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sono stabiliti, rispettivamente, in lire 1.660 miliardi, lire 400 miliardi e lire 60 miliardi.

17. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

18. Le spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato,

generale dello Stato, e successive e successive modificazioni, possono
modificazioni, possono essere auto- essere autorizzate aperture di cre-
rizzate aperture di credito a favo- dito a favore dei funzionari delega
re dei funzionari delegati, sono ti, sono quelle indicati nell'elen-
indicati nell'elenco n. 2, annesso co n. 2, annesso allo stato di pre-
allo stato di previsione del Mini- visione del Ministero del tesoro.
stero del tesoro.

21. I capitoli della parte 19. Con decreti del Ministro del
passiva del bilancio a favore dei Tesoro da emanare in applicazione
quali e' data facolta' al Governo del disposto dell'articolo 12, pri-
di iscrivere somme con decreti da mo e secondo comma, della legge 5
emanare in applicazione del agosto 1978 n. 468, sono iscritte,
disposto dell'articolo 12, primo e nell'ambito delle pertinenti unita'
secondo comma, della legge 5 agosto operative, le spese descritte, ri-
1978, n.468, sono quelli descritti, spettivamente, negli elenchi nn.3 e
rispettivamente, negli elenchi nn.3 4, annessi allo stato di previsione
e 4, annessi allo stato di previsio del Ministero del tesoro.
ne del Ministero del tesoro.

22. Le spese per le quali puo' 20. Le spese per le quali puo'
esercitarsi la facolta' prevista esercitarsi la facolta' prevista
dall'articolo 9 della legge 5 dall'articolo 9 della legge 5
agosto 1978, n. 468, sono indica- agosto 1978, n. 468, sono indica-
te nell'elenco n. 5, annesso allo te nell'elenco n. 5, annesso allo
stato di previsione del Ministero stato di previsione del Ministero
del tesoro. del tesoro.

23. Gli importi di compensazione 21. Gli importi di compensazione
monetaria riscossi negli scambi fra monetaria riscossi negli scambi fra

gli Stati membri ed accertati sul capitolo di entrata n. 1472 sono correlativamente versati, con imputazione a carico del capitolo n. 5924 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, sul conto di tesoreria denominato: "Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia".

24. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1991 sono riferiti alla competenza dell'anno 1992 ai fini della correlativa spesa, da imputare al citato capitolo n. 5924.

25. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nella legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, il Ministro del tesoro e' autorizzato, con propri decreti, ad apportare le

gli Stati membri ed accertati nell'ambito dell'unita' operativa di entrata "Altre imposte minori" (Imposte indirette minori) sono correlativamente versati, con imputazione nell'ambito dell'unita' operativa "Risorse proprie Comunita' Europee" (Spese per Interventi) dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, sul conto di tesoreria denominato: "Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia".

22. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1991 sono riferiti alla competenza dell'anno 1992 ai fini della correlativa spesa, da imputare nell'ambito dell'unita' operativa sopra richiamata "Risorse proprie Comunita' Europee"

23. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nella legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, il Ministro del tesoro e' autorizzato, con propri decreti, ad apportare le

occorrenti variazioni compensative di bilancio, nonche' a riassegnare agli stati di previsione interessati i versamenti all'entrata del bilancio effettuati mediante prelevamenti dal conto corrente presso la tesoreria centrale dello Stato di cui al comma 2 dell'articolo 18 della citata legge 1° marzo 1986, n. 64.

26. Il Ministro del tesoro e' altresì autorizzato a riassegnare, con propri decreti, allo stato di previsione del Ministero del tesoro, le somme versate all'entrata del bilancio statale dalla Cassa depositi e prestiti a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, per il finanziamento delle spese per l'acquisizione, tramite il Provveditorato generale dello Stato, di mobili, attrezzature e forniture occorrenti agli uffici

occorrenti variazioni compensative di bilancio, nonche' a riassegnare agli stati di previsione interessati i versamenti all'entrata del bilancio effettuati mediante prelevamenti dal conto corrente presso la - tesoreria centrale dello Stato di cui al comma 2 dell'articolo 18 della citata legge 1° marzo 1986, n. 64.

24. Il Ministro del tesoro e' altresì autorizzato a riassegnare, con propri decreti, allo stato di previsione del Ministero del tesoro, le somme versate all'entrata del bilancio statale dalla Cassa depositi e prestiti a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, per il finanziamento delle spese per l'acquisizione, tramite il Provveditorato generale dello Stato, di mobili, attrezzature e forniture occorrenti agli uffici

preposti all'attuazione delle preposti all'attuazione delle
misure straordinarie per la misure straordinarie per la
promozione e lo sviluppo promozione e lo sviluppo
dell'imprenditorialita' giovanile dell'imprenditorialita' giovanile
nel Mezzogiorno previste dalle nel Mezzogiorno previste dalle
citae disposizioni legislative. citae disposizioni legislative.

27. In relazione all'accentramen-
to gestionale del personale operaio
dell'Amministrazione centrale del
tesoro, il Ministro del tesoro e'
autorizzato, con propri decreti, al
trasferimento ai pertinenti
capitoli della rubrica n. 25 dello
stato di previsione del Ministero
del tesoro delle spese concernenti
il predetto personale iscritte nei
capitoli relativi agli oneri per il
personale delle rubriche n. 26 e n.
32 del medesimo stato di
previsione.

SOPPRESSO

28. Le somme iscritte ai capitoli 25. Le somme iscritte nell'ambito
nn. 6869 e 8908 dello stato delle unita' operative "Fondo per i
di previsione del Ministero del rinnovi contrattuali" (Oneri Indi-
tesoro per l'anno finanziario 1992, stinti) ed "Edilizia abitativa" -
non utilizzate al termine limitatamente agli interventi di
dell'esercizio, sono conservate nel cui alla legge n. 219 del 1981 -
conto dei residui per essere (Investimenti) dello stato di previ-
utilizzate nell'esercizio successi- sione del Ministero del tesoro per

vo, mediante variazioni compensative nel conto dei residui passivi da adottarsi con decreti del Ministro del tesoro.

29. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento del capitolo n. 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 e' stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni della Camera di deputati e del Senato della Repubblica, su proposta formulata dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sulla base delle esigenze segnalate dalle Amministrazioni interessate. Il Ministro del tesoro

l'anno finanziario 1992 non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo mediante variazioni compensative nel conto dei residui passivi da adottarsi con decreti del Ministro del tesoro.

26. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento dell'unita' operativa "Fondo 8 per mille interventi Stato" (Spese per Interventi) dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo anno 1992 e' stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, su proposta formulata dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sulla base delle esigenze segnalate

e' autorizzato ad apportare, con dalle Amministrazioni interessate. propri decreti, le occorrenti varia Il Ministro del tesoro e' zioni di bilancio. autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

30. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio per trasferire dal capitolo 4351 dello stato di previsione del Ministero del tesoro ai bilanci delle Aziende autonome le somme occorrenti per la riliquidazione delle pensioni al personale interessato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1991.

27. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio per trasferire dall'unita' operativa "Vitalizi" (Trattamenti di pensione) dello stato di previsione del Ministero del tesoro ai bilanci delle Aziende autonome le somme occorrenti per la riliquidazione delle pensioni al personale interessato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1991.

Art. 4

(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1991, in conformita' dell'annesso stato di previsione

Art. 4

(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione

(Tabella n. 3).

2. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonche' a impegnare e pagare le spese per l'anno finanziario 1992, ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).

3. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1992, e' stabilito in 210.

4. Le spese di cui ai capitoli nn. 3105 e 3135 dello stato di previsione del Ministero delle finanze non impegnate alla chiusura

(Tabella n. 3).

2. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonche' a impegnare e pagare le spese per l'anno finanziario 1992, ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).

3. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1992, e' stabilito in 210.

4. Le spese per acquisto di nann. 3105 e 3135 dello stato di tanti ed aerei e per il potenziamento dei servizi della Guardia di finanza accolte nell'ambito delle uni

dell'esercizio possono esserlo in ta' operative "Mezzi terrestri, na-
quello successivo. Ai predetti vali ed aerei", e "Potenziamento
capitoli si applicano, per l'anno servizi e strutture" (Guardia di fi-
finanziario 1992, le disposizioni nanza) dello stato di previsione
contenute nell'articolo 61-bis del del Ministero delle finanze non im-
regio decreto 18 novembre 1923, n. pegnate alla chiusura dell'eserci-
2440, sulla contabilita' generale zio possono esserlo in quello suc-
dello Stato, aggiunto dall'articolo cessivo. Alle spese accolte nell'am-
3 del decreto del Presidente della bito delle predette unita' si appli-
Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. cano, per l'anno finanziario 1992,
le disposizioni contenute
nell'articolo 61-bis del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
sulla contabilita' generale dello
Stato, aggiunto dall'articolo 3 del
decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 627.

5. Ai fini della ripartizione
dello stanziamento iscritto al
capitolo n. 4797 dello stato di
previsione del Ministero delle
finanze per l'anno finanziario
1992, il Ministro del tesoro e'
autorizzato a provvedere, con
propri decreti, in termini di
competenza e di cassa, al
trasferimento di fondi dal predetto

SOPPRESSO

capitolo ad altri capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.

6. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, sono, per l'anno finanziario 1991, quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero delle finanze.

7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1992, le variazioni connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 14 della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificato dall'articolo 9 della legge 19 aprile 1990, n. 85.

Art. 5

(Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disposizione relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e

5. Nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 1992, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, accolto nell'ambito dell'unita' operativa "Altre" (Guardia di Finanza).

6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1992, le variazioni connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 14 della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificato dall'articolo 9 della legge 19 aprile 1990, n. 85.

Art. 5

(Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disposizione relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e

il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il riparto tra le amministrazioni interessate, nonche' le eventuali successive variazioni, delle disponibilita' in conto residui e di cassa sul capitolo n. 7511 e dei fondi iscritti in termini di competenza e di cassa sul capitolo n. 7510 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonche' per la tutela dei beni ambientali e per le opere di edilizia scolastica e

il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il riparto tra le amministrazioni interessate, nonche' le eventuali successive variazioni, delle disponibilita' in conto residui e di cassa e dei fondi iscritti in termini di competenza e di cassa - limitatamente alle spese di cui all'elenco n. 1 annesso al predetto stato di previsione - nell'ambito dell'unita' operativa "Progetti immediatamente eseguibili" (Investimenti) dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nella

universitaria.

edilizia e nelle infrastrutture,
nonche' per la tutela dei beni
ambientali e per le opere di
edilizia scolastica e
universitaria.

3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ai fini della integrazione della quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, mediante l'utilizzazione degli stanziamenti annuali previsti dalle vigenti leggi di settore all'uopo individuate con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14 giugno 1990, n. 158.

3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ai fini della integrazione della quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, mediante l'utilizzazione degli stanziamenti annuali previsti dalle vigenti leggi di settore all'uopo individuate con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14 giugno 1990, n. 158.

Art. 6

(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia,

Art. 6

(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia,

per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1992, sono stabilite in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero di grazia e giustizia (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio e' utilizzato il fondo di riserva per le spese impreviste cui all'articolo 171 dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti dal detto fondo nonche' le iscrizioni ai competenti articoli delle somme prelevate saranno disposti con decreti del Ministro del tesoro su proposta del Ministro di grazia e giustizia. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

4. Il Ministro del tesoro e'

autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, ai capitoli nn. 2082 e 2105 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1992, delle somme versate dal CONI all'entrata del bilancio dello Stato.

autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle unita' operative "Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti" e "Altre" (Amministrazione Penitenziaria) - limitatamente alle spese di cui all'elenco n. 1 annesso alla predetta tabella n. 5 - dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1992, delle somme versate dal CONI all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 7

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per

Art. 7

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per

l'oltremare, per l'anno finanziario 1992, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva comunitaria, il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1992 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.

4. In corrispondenza delle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonche' di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro del tesoro e'

l'oltremare, per l'anno finanziario 1992, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva comunitaria, il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse alle pertinenti unita' operative dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1992 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.

4. In corrispondenza delle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonche' di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro del tesoro e'

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata ed alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 1992.

5. Il Ministro del tesoro, previo parere del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), puo' autorizzare l'impegno a carico degli esercizi futuri a valere sulle autorizzazioni di spesa iscritte nel capitolo n. 4620 dello stato di previsione dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

6. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero del tesoro, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilita' esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata ed alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 1992.

5. Il Ministro del tesoro, previo parere del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), puo' autorizzare l'impegno a carico degli esercizi futuri a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui allo specifico fondo iscritto nello ambito dell'unita' operativa "Cooperazione allo sviluppo" (Spese per interventi) dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

6. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero del tesoro, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilita' esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici

consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in lire e' acquisito alle entrate del bilancio dello Stato ed e' contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, ai capitoli nn. 7501 e 8001 dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 1992.

Art. 8

(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il pagamento delle spese relative alle supplenze brevi e alle supplenze annuali nelle scuole materne, elementari, secondarie ed

consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in lire e' acquisito alle entrate del bilancio dello Stato ed e' contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, all'unita' operativa "Edilizia di ser_vizio" (Investimenti) dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 1992.

Art. 8

(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il pagamento delle spese relative alle supplenze brevi e alle supplenze annuali nelle scuole materne, elementari, secondarie ed

artistiche, nelle istituzioni artistiche, nelle istituzioni educative, negli istituti e scuole educative, negli istituti e scuole speciali statali, puo' essere speciali statali, puo' essere autorizzato esclusivamente con autorizzato esclusivamente con imputazione, rispettivamente, ai imputazione all'unita' operativa capitoli nn. 1032 e 1034 dello "Personale supplente" (Oneri Indistato di previsione del Ministero stinti della Scuola) dello stato di della pubblica istruzione per previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1992. E' fatto blica istruzione per l'anno finanziario 1992. E' fatto divieto di autorizzare spese per ziaro 1992. E' fatto divieto di autorizzare spese per supplenze su fondi iscritti in torizzare spese per supplenze su altri capitoli di bilancio. fondi iscritti in altre unita' operative di bilancio.

3. Per l'anno finanziario 1992 le aperture di credito disposte sui aperture di credito disposte per retribuzioni fisse al personale capitoli nn. 1042 e 2001 dello amministrativo, tecnico e della pubblica istruzione per ausiliario, ed al personale direttivo e docente dell'istruzione secondaria di primo grado rispettivamente accolte nell'ambito delle unita' operative "Personale" (Istruzione secondaria di primo grado) dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1992 possono essere concesse in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni.

liti dall'articolo 56 del regio de-

creto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonche' l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1992, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

3. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, sono, per l'anno finanziario 1992, quelli

Art. 9

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonche' l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1992, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

3. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 1992, prelevamenti dal fondo a disposizio

descritti nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno.

4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i capitoli interessati dello stato di previsione del Ministero dell'interno, il fondo iscritto, per competenza e cassa, al capitolo n. 1600 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1992.

5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, al capitolo n. 7601 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1992, delle somme versate dal CONI al capitolo n. 3777 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno medesimo.

ne di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001.

4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, su altre unita' operative dello stato di previsione del Ministero dell'interno, il fondo iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' operativa "Province, Comuni e Comunita' montane" (Spese per Interventi) del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1992.

5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito dell'unita' operativa "Edilizia di servizio" - limitatamente alle spese afferenti i servizi antincendi - (Investimenti) dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1992, delle somme versate dal CONI nell'ambito dell'unita' operativa "Trasferimenti"

agli altri enti pubblici"
(Trasferimenti) dello stato di
previsione dell'entrata per l'anno
medesimo.

6. Per gli effetti di cui
all'articolo 7 della legge 5 agosto
1978, n. 468, sono considerate
spese obbligatorie e d'ordine del
bilancio del Fondo edifici di culto
quelle descritte nell'elenco n. 1,
annesso al bilancio predetto.

7. Il Ministro del tesoro, su
proposta del Ministro dell'interno,
e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti
variazioni in termini di competenza
e di cassa, negli stati di
previsione dell'entrata e della
spesa del Fondo edifici di culto
per l'anno finanziario 1992,
conseguenti alle somme prelevate
dal conto corrente infruttifero di
tesoreria intestato al predetto
Fondo, per far fronte alle esigenze
derivanti dall'attuazione degli
articoli 55 e 69 della legge 20
maggio 1985, n. 222.

6. Per gli effetti di cui
all'articolo 7 della legge 5 agosto
1978, n. 468, sono considerate
spese obbligatorie e d'ordine del
bilancio del Fondo edifici di culto
quelle descritte nell'elenco n. 1,
annesso al bilancio predetto.

7. Il Ministro del tesoro, su
proposta del Ministro dell'interno,
e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti
variazioni in termini di competenza
e di cassa, negli stati di
previsione dell'entrata e della
spesa del Fondo edifici di culto
per l'anno finanziario 1992,
conseguenti alle somme prelevate
dal conto corrente infruttifero di
tesoreria intestato al predetto
Fondo, per far fronte alle esigenze
derivanti dall'attuazione degli
articoli 55 e 69 della legge 20
maggio 1985, n. 222.

Art. 10

(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1992, annesso allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 febbraio 1961, n.59 (Appendice n.1)

3. Agli oneri dipendenti dall'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, ratificato, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1950, n. 329, e delle leggi 23 ottobre 1963, n. 1481, e 19 febbraio 1970, n. 76, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali si provvede, per le

Art. 10

(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1992, annesso allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 febbraio 1961, n.59 (Appendice n.1)

3. Agli oneri dipendenti dall'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, ratificato, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1950, n. 329, e delle leggi 23 ottobre 1963, n. 1481, e 19 febbraio 1970, n. 76, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali si provvede, per le

opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e, per le opere di carattere straordinario, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle relative autorizzazioni di spesa.

4. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio determinate da impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale e' iscritto, al capitolo n. 452 del bilancio dell'Azienda di cui sopra, un apposito fondo di riserva. I prelevamenti dal detto fondo, per competenza e cassa, nonche' le iscrizioni ai competenti capitoli delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei lavori pubblici. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo dell'Azienda stessa.

opere manutentorie, a carico degli stanziamenti delle correlative unita' operative di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e, per le opere di carattere straordinario, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle relative autorizzazioni di spesa.

4. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio determinate da impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale e' iscritto, nell'ambito dell'unita' operativa "Personale" del bilancio dell'Azienda di cui sopra, un apposito fondo di riserva. I prelevamenti dal detto fondo, per competenza e cassa, saranno disposti con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei lavori pubblici. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo dell'Azienda stessa.

5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alle variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1992, che si rendessero necessarie sulla base delle convenzioni di mutuo di cui al secondo comma dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, nonche' di quelle che dovessero essere stipulate, in applicazione di specifiche disposizioni legislative, per la realizzazione di programmi costruttivi.

6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alla riassegnazione in termini di competenza e di cassa:

a) ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma

5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alle variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1992, che si rendessero necessarie sulla base delle convenzioni di mutuo di cui al secondo comma dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, nonche' di quelle che dovessero essere stipulate, in applicazione di specifiche disposizioni legislative, per la realizzazione di programmi costruttivi.

6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alla riassegnazione in termini di competenza e di cassa:

a) alle pertinenti unita' operative dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma

delle strade per l'anno 1992, delle somme versate da terzi allo stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per lo stesso anno 1992 a titolo di risarcimento dei danni arrecati al patrimonio stradale, nonché delle somme anticipate sul prezzo contrattuale alle imprese appaltatrici o fornitrici di beni e servizi recuperate ai sensi del penultimo comma dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, e versate allo stesso stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1992;

b) al capitolo n. 404 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1992, delle somme versate sul capitolo n. 273 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per rimborsi e concorsi diversi di

delle strade per l'anno 1992, delle somme versate da terzi allo stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per lo stesso anno 1992 a titolo di risarcimento dei danni arrecati al patrimonio stradale, nonché delle somme anticipate sul prezzo contrattuale alle imprese appaltatrici o fornitrici di beni e servizi recuperate ai sensi del penultimo comma dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, e versate allo stesso stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1992;

b) alla pertinente unità operativa dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1992, delle somme versate a titolo di rimborsi e concorsi diversi nell'apposita unità operativa dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda

pertinenza della contabilita' medesima per rimborsi e concorsi di speciale intestata al direttore versi di pertinenza della contabili generale dell'ANAS ai sensi ta' speciale intestata al direttore dell'articolo 9 del decreto-legge generale dell'ANAS ai sensi dell'ar 10 febbraio 1977, n. 19, titolo 9 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, braio 1977, n. 19, convertito, con dalla legge 6 aprile 1977, n. 106; modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106;

c) al capitolo n. 403 dello stato c) alla pertinente unita' operativa di previsione della spesa dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma sa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1992, delle delle strade per l'anno 1992, delle somme versate sul capitolo n. 272 somme versate da terzi dello stato di previsione a titolo di imposta sul va dell'entrata dell'Azienda medesima lore aggiunto e di bollo nell'appo- per imposte sul valore aggiunto e sita unita' operativa dello stato di bollo versate da parte di terzi di previsione dell'entrata dell'A- sugli introiti ad esse soggetti. zienda medesima.-

7. Le somme concretanti miglioramenti di bilancio, per effetto sia di economie di spesa che di maggiori accertamenti di entrata, ed iscritte in sede di consuntivo dell'esercizio 1991 ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, sono riassegnate, con il 7. Le somme concretanti miglioramenti di bilancio, per effetto sia di economie di spesa che di maggiori accertamenti di entrata, ed iscritte in sede di consuntivo dell'esercizio 1991 ad apposita unita' operativa dello sta to di previsione della spesa dell'A zienda nazionale autonoma delle strade, sono riassegnate, con il

provvedimento legislativo di provvedimento legislativo di
assestamento del bilancio dello assestamento del bilancio dello
Stato per l'anno finanziario 1992, Stato per l'anno finanziario 1992,
agli stati di previsione agli stati di previsione
dell'entrata e della spesa della dell'entrata e della spesa della
predetta Azienda. predetta Azienda.

Art. 11

(Stato di previsione del Ministero
dei trasporti e disposizioni
relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e
il pagamento delle spese del
Ministero dei trasporti, per l'anno
finanziario 1992, in conformita'
dell'annesso stato di previsione'
(Tabella n. 10).

2. Il Ministro del tesoro e'
autorizzato ad apportare, con
propri decreti, su proposta del
Ministro dei trasporti, le
variazioni di competenza e di cassa
nello stato di previsione
dell'entrata ed in quello del
Ministero dei trasporti occorrenti
per gli adempimenti previsti dalla
legge 6 giugno 1974, n. 298,
nonche' per gli adempimenti di cui

Art. 11

(Stato di previsione del Ministero
dei trasporti e disposizioni
relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e
il pagamento delle spese del
Ministero dei trasporti, per l'anno
finanziario 1992, in conformita'
dell'annesso stato di previsione
(Tabella n. 10).

2. Il Ministro del tesoro e'
autorizzato ad apportare, con
propri decreti, su proposta del
Ministro dei trasporti, le
variazioni di competenza e di cassa
nello stato di previsione
dell'entrata ed in quello del
Ministero dei trasporti occorrenti
per gli adempimenti previsti dalla
legge 6 giugno 1974, n. 298,
nonche' per gli adempimenti di cui

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

al Regolamento CEE n. 1787/84 del Consiglio del 19 giugno 1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale.

Art. 12

(Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

2. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e ad impegnare e pagare le spese relative all'anno finanziario 1992, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 1).

al Regolamento CEE n. 1787/84 del Consiglio del 19 giugno 1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale.

Art. 12

(Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

2. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e ad impegnare e pagare le spese relative all'anno finanziario 1992, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 1).

3. L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e ad impegnare e pagare le spese relative all'anno finanziario 1992, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 2).

4. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1992, a favore dei quali e' data facolta' al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.

5. I capitoli dello stato di

3. L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e ad impegnare e pagare le spese relative all'anno finanziario 1992, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 2).

4. Le unita' operative dello stato di previsione della spesa della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1992, a favore delle quali e' data facolta' al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.

5. Le unita' operative dello sta-

previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1992, per i quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni puo' autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370, modificato dall'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono i seguenti: n. 101, n. 104, n. 105, n. 106, n. 107, n. 108, n. 111 e n. 117.

6. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1992, a favore dei quali e' data facolta' al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468,

to di previsione della spesa della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1992, per i quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni puo' autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370, modificato dall'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono quelle afferenti le remunerazioni fisse al personale in servizio, anche straordinario.

6. Le unita' operative dello stato di previsione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1992, a favore delle quali e' data facolta' al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468,

sono quelli descritti nell'elenco n.1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.

7. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1992, per i quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni puo' autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370, modificato dall'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono i seguenti: n. 101, n. 102, n. 103, n. 105 e n. 171.

Art. 13

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1992, in conformita'

sono quelle descritte nell'elenco n.1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.

7. Le unita' operative dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1992 per le quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni puo' autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370, modificato dall'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono quelle afferenti le remunerazioni fisse al personale in servizio ed in quiescenza.

Art. 13

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1992, in conformita'

dell'annesso stato di previsione
(Tabella n. 12).

2. Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, e' fissato, per l'anno finanziario 1992, come segue:

a) militari specializzati:

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Esercito | n. 21.000 |
| 2) Marina | " 3.000 |
| 3) Aeronautica | " 34.311 |

b) militari aiuto-specialisti:

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Esercito | n. 40.000 |
| 2) Marina | " 16.000 |
| 3) Aeronautica | " 16.500 |

3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e' stabilito, per l'anno finanziario 1992, come segue:

a) Esercito

n.	166
----	-----

dell'annesso stato di previsione
(Tabella n. 12).

2. Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, e' fissato, per l'anno finanziario 1992, come segue:

a) militari specializzati:

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Esercito | n. 21.000 |
| 2) Marina | " 3.000 |
| 3) Aeronautica | " 34.311 |

b) militari aiuto-specialisti:

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Esercito | n. 40.000 |
| 2) Marina | " 16.000 |
| 3) Aeronautica | " 16.500 |

3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e' stabilito, per l'anno finanziario 1992, come segue:

a) Esercito

n.	166
----	-----

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

b) Marina	"	180	b) Marina	"	180
c) Aeronautica	"	305	c) Aeronautica	"	305

4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e' stabilito, per l'anno finanziario 1992, come segue:

a) Esercito (compresi i carabinieri)	n.	875	a) Esercito (compresi i carabinieri)	n.	875
b) Marina	"	120	b) Marina	"	120
c) Aeronautica	"	210	c) Aeronautica	"	210

5. La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, e' determinata, per l'anno finanziario 1992, a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come segue:

a) sergenti	n.	5.000	a) sergenti	n.	5.000
b) sottocapi e comuni volontari	"	2.000	b) sottocapi e comuni volontari	"	2.000

6. A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive

modificazioni, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare in ferma o rafferma e' fissata, per l'anno finanziario 1992, come segue:

a) sergenti n. 6.000

b) graduati e militari di truppa " 1.905

7. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, di giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi e' stabilito, per l'anno finanziario 1992, a norma dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56, in 14.721 unita'.

8. La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria e in rafferma, per l'anno finanziario 1992, e' fissata, a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come segue:

a) sergenti n. 7.000

modificazioni, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare in ferma o rafferma e' fissata, per l'anno finanziario 1992, come segue:

a) sergenti n. 6.000

b) graduati e militari di truppa " 1.905

7. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, di giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi e' stabilito, per l'anno finanziario 1992, a norma dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56, in 14.721 unita'.

8. La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria e in rafferma, per l'anno finanziario 1992, e' fissata, a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come segue:

a) sergenti n. 7.000

b) graduati e militari di
truppa " 1.000

9. A norma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, la forza dei militari e dei graduati in servizio di leva, ammessi alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, e' fissata, per l'anno finanziario 1992, nei limiti e con le modalita' di cui agli articoli 34 e 35 della legge stessa, come segue:

a) Esercito n. 34.370
b) Marina " 9.809
c) Aeronautica " 5.785

10. Alle spese di cui ai capitoli nn. 4001, 4004, 4005, 4011, 4031, 4051 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1992, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni, sulla contabilita'

b) graduati e militari di
truppa " 1.000

9. A norma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, la forza dei militari e dei graduati in servizio di leva, ammessi alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, e' fissata, per l'anno finanziario 1992, nei limiti e con le modalita' di cui agli articoli 34 e 35 della legge stessa, come segue:

a) Esercito n. 34.370
b) Marina " 9.809
c) Aeronautica " 5.785

10. Alle spese di cui alle unita' operative "Accordi Internazionali" - specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali NATO - (Spese per Interventi), "Potenziamento servizi e strutture" (Forze Armate - specificamente afferenti l'ammodernamento ed il rinnovamento - e Carabinieri) e "Infrastrutture, lavori, demanio e materiali del genio" (Forze Armate) dello stato di previsione del Ministero della

generale dello Stato.

difesa si applicano, per l'anno finanziario 1992, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.

11. Alle spese per infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico degli stanziamenti del capitolo n. 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646.

11. Alle suddette spese per infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico dell'unita' operativa "Accordi internazionali" (Spese per Interventi) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n: 646.

12. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 2

12. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario

febbraio 1928, n. 263, ed 1992, i prelevamenti dal fondo a di
all'articolo 7 della legge 22 sposizione di cui agli articoli 20
dicembre 1932, n. 1958, sono, per e 44 del testo unico approvato con
l'anno finanziario 1992, quelli regio decreto 2 febbraio 1928, n.
descritti negli elenchi nn. 1 e 2, 263, ed all'articolo 7 della legge
annessi allo stato di previsione 22 dicembre 1932, n. 1958.
del Ministero della difesa.

13. La composizione della razione 13. La composizione della razione
viveri in natura, ai militari che viveri in natura, ai militari che
ne hanno il godimento, nonche' le ne hanno il godimento, nonche' le
integrazioni di vitto e di generi integrazioni di vitto e di generi
di conforto da attribuire ai di conforto da attribuire ai
militari in speciali condizioni di militari in speciali condizioni di
servizio, sono stabilite, a norma servizio, sono stabilite, a norma
del decreto del Presidente della del decreto del Presidente della
Repubblica 11 settembre 1950, n. Repubblica 11 settembre 1950, n.
807, in conformita' delle tabelle 807, in conformita' delle tabelle
annesse allo stato di previsione annesse allo stato di previsione
del Ministero della difesa per del Ministero della difesa per
l'anno finanziario 1992 (Elenco n. l'anno finanziario 1992 (Elenco n.
3).

14. Con decreto del Ministro 14. Con decreto del Ministro
della difesa, di concerto con il della difesa, di concerto con il
Ministro del tesoro, sono Ministro del tesoro, sono
individuati i capitoli dello stato individuate le unita' operative, ed
di previsione del Ministero della i connessi tipi di spese, dello sta
difesa ai quali si applicano le to di previsione del Ministero del-

disposizioni di cui all'articolo 264, secondo e terzo comma; del regolamento di amministrazione unificato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076.

la difesa nell'ambito delle quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 264, secondo e terzo comma, del regolamento di amministrazione unificato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076.

Art. 14

(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n.13).

2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1992, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (Appendice n. 1). Ai fini della gestione predetta restano

Art. 14

(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n.13).

2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1992, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (Appendice n. 1). Ai fini della gestione predetta restano

confermate le norme dello statuto- regolamento approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577.

3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1992, le eventuali variazioni, in termini di competenza e di cassa, al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali comunque connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, nonche' con l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Art. 15

(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del

Art. 15

(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione al capitolo n. 4721 dello stato di previsione dell'entrata correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo n. 7551 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le occorrenti variazioni di

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alla unita' operativa "Operazioni finanziarie" dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministero del tesoro, nello specifico fondo accolto nell'ambito dell'unita' operativa "Fondo per l'innovazione tecnologica" (Investimenti) dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le occorrenti variazioni di

bilancio, anche in conto residui, per il trasferimento al fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale, delle somme disponibili sul capitolo n. 7541 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1992.

bilancio, anche in conto residui, per il trasferimento al fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale, delle somme disponibili per contributi in conto interessi sui finanziamenti speciali a favore di piccole e medie imprese, accolte nell'ambito della unita' operativa "Credito agevolato all'industria" (Investimenti) dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1992.

4. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio ed allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1992.

4. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio ed allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1992.

Art. 16

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

Art. 16

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

Art. 17

(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n.16).

Art. 17

(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n.16).

Art. 18

(Stato di previsione del Ministero della marina mercantile e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della marina mercantile, per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di

Art. 18

(Stato di previsione del Ministero della marina mercantile e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della marina mercantile, per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di

previsione (Tabella n. 17).

Art. 19

(Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle partecipazioni statali, per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n.18).

Art. 20

(Stato di previsione del Ministero della sanita' e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanita', per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19).

2. Alle spese di cui ai capitoli nn. 2547 e 4550 dello stato di previsione del Ministero della sanita' si applicano, per l'anno finanziario 1992, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto

previsione (Tabella n. 17).

Art. 19

(Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle partecipazioni statali, per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n.18).

Art. 20

(Stato di previsione del Ministero della sanita' e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanita', per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19).

2. Alle spese di cui all'unita' operativa "Programma anti AIDS" (Spese per Interventi) dello stato di previsione del Ministero della sanita' si applicano, per l'anno finanziario 1992, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'arti-

18 novembre 1923, n. 2440, e colo 36 del regio decreto 18 novem-
successive modificazioni ed bre 1923, n. 2440, e successive mo-
integrazioni sulla contabilita' dificazioni ed integrazioni sulla
generale dello Stato. contabilita' generale dello Stato.

3. Il Ministro del tesoro e' 3. Il Ministro del tesoro e'
autorizzato a riassegnare per autorizzato a riassegnare per
l'anno finanziario 1992, con propri l'anno finanziario 1992, con propri
decreti, le entrate di cui decreti, le entrate di cui
all'articolo 5, comma 12, della all'articolo 5, comma 12, della
legge 29 dicembre 1990, n. 407, ai legge 29 dicembre 1990, n.407, nel-
competenti capitoli dello stato di l'ambito delle pertinenti unita' o-
previsione del Ministero della perative dello stato di previsione
sanita', dell'Istituto superiore di del Ministero della sanita', dell'I
sanita' e dell'Istituto superiore stituto superiore di sanita' e del-
per la prevenzione e la sicurezza l'Istituto superiore per la preven-
del lavoro, per le attivita' di zione e la sicurezza del lavoro, per
controllo, di programmazione, di le attivita' di controllo, di pro-
informazione e di educazione grammazione, di informazione e di
sanitaria del Ministero stesso e educazione sanitaria del Ministero
degli istituti medesimi. stesso e degli istituti medesimi.

Art. 21

(Stato di previsione del Ministero
del turismo e dello spettacolo e
disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e
il pagamento delle spese del
Ministero del turismo e dello

Art. 21

(Stato di previsione del Ministero
del turismo e dello spettacolo e
disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e
il pagamento delle spese del
Ministero del turismo e dello

spettacolo, per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 20).

2. Ai fini della ripartizione della residua quota del Fondo unico per lo spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui passivi.

3. Ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163, le somme relative al Fondo unico per lo spettacolo non impegnate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per gli interventi di pertinenza dell'esercizio successivo e per quelli per i quali le somme stesse furono stanziare.

Art. 22

(Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n.21).

Art. 22

(Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n.21).

Art. 23

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 22).

Art. 23

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 22).

Art. 24

(Stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'anno finanziario 1992, in

Art. 24

(Stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'anno finanziario 1992, in

conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 23).

2. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 1992, e' comprensiva, nel limite di lire 350 miliardi, delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei "programmi finalizzati", approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche' della somma di lire 23 miliardi per le iniziative di ricerca scientifica nel settore della luce sincotrone approvate dallo stesso CIPE e della somma di lire 7 miliardi in favore dell'area di ricerca di Trieste.

3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica cura che la realizzazione dei programmi finalizzati sia conforme alle indicazioni formulate dal CIPE, riferendo entro il 31 agosto di ogni anno allo stesso Comitato

sullo stato dei programmi. Per lo svolgimento di tali attribuzioni si avvale dell'opera di apposita Commissione interministeriale i cui membri sono nominati con decreto del Ministro stesso, sentite le amministrazioni interessate alla realizzazione dei programmi.

Art. 25

(Totale generale della spesa)

1. E' approvato, in lire 755.270.465.061.000 in termini di competenza ed in lire 774.631.484.861.000 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1992.

Art. 26

(Quadro generale riassuntivo)

1. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, in quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1992, con le tabelle allegate.

Art. 25

(Totale generale della spesa)

1. E' approvato, in lire 755.270.465.061.000 in termini di competenza ed in lire 774.631.484.861.000 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1992.

Art. 26

(Quadro generale riassuntivo)

1. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, in quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1992, con le tabelle allegate.

Art. 27

(Disposizioni diverse)

1. A valere sui fondi stanziati per l'anno finanziario 1992, rispettivamente per competenza e cassa, sui capitoli indicati nella tabella A allegata alla presente legge, il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

2. Per l'anno 1992, per l'acquisto di mezzi di trasporto, di cui al comma 1, puo' essere trasferita una somma complessivamente non superiore a lire 3 miliardi, oltre alle somme occorrenti per le esigenze dei Nuclei antisofisticazioni e sanita' dell'Arma dei Carabinieri e dei Nuclei antidroga presso il Ministero della sanita' nei limiti del contingente di cui al decreto del Ministro della sanita' 18

Art. 27

(Disposizioni diverse)

1. A valere sui fondi stanziati per l'anno finanziario 1992, rispettivamente per competenza e cassa, nell'ambito delle unita' operative indicate nella tabella A allegata alla presente legge, il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, nel l'ambito dell'unita' operativa "Altre" (Servizi del Tesoro) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

2. Per l'anno 1992, per l'acquisto di mezzi di trasporto, di cui al comma 1, puo' essere trasferita una somma complessivamente non superiore a lire 3 miliardi, oltre alle somme occorrenti per le esigenze dei Nuclei antisofisticazioni e sanita' dell'Arma dei Carabinieri e dei Nuclei antidroga presso il Ministero della sanita' nei limiti del contingente di cui al decreto del Ministro della sanita' 18

agosto 1987.

3. Per l'anno finanziario 1992 i capitoli dei singoli stati di previsione per i quali il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelli indicati nella tabella B allegata alla presente legge.

4. Per l'anno finanziario 1992 i capitoli del conto capitale dei singoli stati di previsione per i quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono quelli indicati nella tabella C allegata alla presente legge.

5. Ai fini degli adempimenti previsti dagli articoli 69 e 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e' autorizzata l'estinzione dei titoli di pagamento tratti nell'anno

agosto 1987.

3. Per l'anno finanziario 1992 le unita' operative dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate nella tabella B allegata alla presente legge.

4. Per l'anno finanziario 1992 le unita' operative di spese in conto capitale dei singoli stati di previsione per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono quelle indicate nella tabella C allegata alla presente legge.

5. Ai fini degli adempimenti previsti dagli articoli 69 e 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e' autorizzata l'estinzione dei titoli di pagamento tratti nell'anno

finanziario 1992 per apporti dello Stato a titolo di reintegro delle minori entrate degli organismi del sistema previdenziale relative a contributi fiscalizzati, mediante commutazione in quietanza di entrata, con imputazione al capitolo n. 3342 "Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria" dello stato di previsione dell'entrata per il suddetto anno finanziario. Detta commutazione sara' effettuata a titolo di acconto in ragione del 90 per cento delle relative somme iscritte in conto competenza e di quelle risultanti in conto residui nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, per la quota restante, sulla base della relativa rendicontazione.

finanziario 1992 per apporti dello Stato a titolo di reintegro delle minori entrate degli organismi del sistema previdenziale relative a contributi fiscalizzati, mediante commutazione in quietanza di entrata, con imputazione nell'ambito dell'unita' operativa "Fondo sanitario nazionale" (Contributi Sociali) dello stato di previsione dell'entrata per il suddetto anno finanziario. Detta commutazione sara' effettuata a titolo di acconto in ragione del 90 per cento delle relative somme iscritte in conto competenza e di quelle risultanti in conto residui nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, per la quota restante, sulla base della relativa rendicontazione.

6. In relazione all'accertamento dei residui dell'anno finanziario 1991, per i quali non esistono i corrispondenti capitoli negli stati di previsione dei vari Ministeri per l'anno finanziario 1992, il

6. In relazione all'accertamento dei residui dell'anno finanziario 1991, per i quali non esistono le corrispondenti spese nelle unita' operative degli stati di previsione dei vari Ministeri per l'anno finan

Ministro del tesoro e' autorizzato ad istituire, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, gli occorrenti capitoli.

7. La composizione delle razioni viveri in natura per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, degli agenti della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonche' per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio sono stabilite, per l'anno finanziario 1992, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno (Elenco n. 3).

8. Per gli ordini di accreditamento di cui all'articolo

ziario 1992 il Ministro del tesoro e' autorizzato ad iscrivere le suddette spese nelle pertinenti unita' operative o in apposite unita' operative da istituire, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti.

7. La composizione delle razioni viveri in natura per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, degli agenti della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonche' per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio sono stabilite, per l'anno finanziario 1992, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno (Elenco n. 3).

8. Per gli ordini di accreditamento di cui all'articolo

3, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 31 marzo 1979, concernente la costituzione dell'ufficio stralcio previsto dall'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non si applica il limite di somma di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

9. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, di competenza e di cassa, dal capitolo n. 5926 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992 e dal capitolo n. 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno finanziario ai capitoli dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a speciale ai sensi dell'ultimo comma

3, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 31 marzo 1979, concernente la costituzione dell'ufficio stralcio previsto dall'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non si applica il limite di somma di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

9. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, di competenza e di cassa, dall'unita' operativa "Regioni a statuto ordinario" - limitatamente al fondo comune regionale - (Spese per Interventi) dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992 e dalla unita' operativa "Fondo per i programmi regionali di sviluppo" (Investimenti) dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il

dell'articolo 126 del decreto del medesimo anno finanziario alle per-
Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616.

tinenti unita' operative dei Mini-
steri interessati, le quote da
attribuire alle regioni a statuto
speciale ai sensi dell'ultimo comma
dell'articolo 126 del decreto del
Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616.

10. Il Ministro del tesoro, con propri decreti, provvedera', con variazioni compensative nel conto dei residui, a trasferire dai capitoli individuati con i decreti emanati in attuazione dell'articolo 107, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ad apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, l'importo differenziale fra le somme assoggettate a riserva per ciascuno dei predetti capitoli e quelle effettivamente destinate agli interventi nei territori indicati nell'articolo 1 del predetto testo unico. All'indicato

10. Il Ministro del tesoro, con propri decreti, provvedera', con variazioni compensative nel conto dei residui, a trasferire dalle unita' operative individuate con i decreti emanati in attuazione dell'artitolo 107, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ad apposita unita' o-
perativa dello stato di previsione del Ministero del tesoro, l'importo differenziale fra le somme assogget-
tate a riserva per ciascuno delle predette unita' operative e quelle effettivamente destinate agli in-
terventi nei territori indicati al-
l'articolo 1 del predetto testo unico. All'indicata unita' dovranno

capitolo dovranno altresì affluire le disponibilità residue delle somme riservate ai sensi della normativa stessa dalle amministrazioni e aziende autonome che saranno versate ad apposite unità operative dell'entrata del capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disponibilità complessiva della predetta unità operativa sarà devoluta, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 1° marzo 1986, n. 64, come ulteriore apporto destinato all'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive integrazioni e modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

12. Il Ministro del tesoro, su

proposta del Ministro competente, proposta del Ministro competente, e' autorizzato ad apportare, con e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di cassa propri decreti, variazioni di cassa dei singoli capitoli iscritti negli delle singole unita' operative. stati di previsione della spesa iscritte negli stati di previsione dei Ministeri, purché risultino della spesa dei Ministeri, purché compensative nell'ambito della risultino compensative nell'ambito medesima categoria di bilancio. della medesima categoria di bilancio. Nessuna compensazione puo' essere cio. Nessuna compensazione puo' essere offerta a carico dei capitoli sere offerta a carico di spese aventi natura obbligatoria e d'ordine. d'ordine.

13. Il Ministro del tesoro e' 13. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione variazioni di bilancio in relazione alla ristrutturazione dei debiti alla ristrutturazione dei debiti esteri, nonche' di quelli contratti esteri, nonche' di quelli contratti dall'Agenzia per il Mezzogiorno, dall'Agenzia per il Mezzogiorno, anche mediante accensione di nuovi anche mediante accensione di nuovi prestiti destinati alla estinzione prestiti destinati alla estinzione anticipata di quelli in essere. Il anticipata di quelli in essere. Il Ministro del tesoro e', altresì, Ministro del tesoro e', altresì, autorizzato ad apportare, con autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni aziende autonome le variazioni connesse con le stesse operazioni connesse con le stesse operazioni

da queste effettuate per il loro indebitamento sull'interno e sull'estero.

14. Il Ministro del tesoro ha facolta' di integrare, con propri decreti, le dotazioni di cassa dei capitoli di spesa relativi all'attuazione della legge 16 maggio 1984, n. 138, nonche' dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, limitatamente ai maggiori residui risultanti alla chiusura dell'esercizio 1991, rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio 1992. I residui derivanti dall'applicazione della citata legge n. 67 del 1988 possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento.

15. Per gli acquisti di arredi, strumenti e attrezzature tecniche, di materiali e prodotti elettrici e telefonici, di materiali vari di cancelleria, di uniformi al personale, di automezzi di servizio, di prodotti informatici

nonche' per la fornitura di servizi nonche' per la fornitura di servizi
occorrenti per il funzionamento occorrenti per il funzionamento
degli uffici dell'Amministrazione degli uffici dell'Amministrazione
centrale e periferica - compresi i centrale e periferica - compresi i
servizi e le forniture considerati servizi e le forniture considerati
dal regio decreto 18 gennaio 1923, dal regio decreto 18 gennaio 1923,
n. 94, e relative norme di n. 94, e relative norme di
applicazione - fatta eccezione per applicazione - fatta eccezione per
il Dipartimento delle dogane, per il Dipartimento delle dogane, per
le aziende autonome, per i corpi i corpi militari o militarizzati,
militari o militarizzati, comprese comprese le Forze di polizia,
le Forze di polizia, per l'Istituto per gli istituti centrali e
superiore di sanita', per periferici del Ministero per i beni
l'Istituto superiore per la culturali e ambientali e per gli
prevenzione e la sicurezza del uffici provinciali gia' autorizzati
lavoro, per gli istituti centrali e da specifica norma legislativa, il
periferici del Ministero per i beni Ministro del tesoro e' autorizzato
culturali e ambientali e per gli a trasferire con propri decreti,
uffici provinciali gia' autorizzati in termini di competenza e di cassa
da specifica norma legislativa, il - dalle unita' operative, anche di
Ministro del tesoro e' autorizzato conto capitale, concernenti spese
a trasferire con propri decreti, per acquisti, forniture e servizi,
in termini di competenza e di cassa degli stati di previsione delle
- dai capitoli, anche di conto amministrazioni interessate, allo
capitale, concernenti spese per stato di previsione del Ministero
acquisti, forniture e servizi, del tesoro, unita' operativa "Acqui
degli stati di previsione delle sizione di beni e di servizi per le

amministrazioni interessate, allo amministrazioni dello Stato", e "Al
 stato di previsione del Ministero tre" (Servizi del Tesoro), ed "Al-
 del tesoro, rubrica 26 tri" (Oneri del debito pubblico),
 "Provveditorato generale dello le somme occorrenti per l'esecuzio-
 Stato" - le somme occorrenti per ne dei programmi di acquisto comuni
 l'esecuzione dei programmi di cati dalle Amministrazioni medesime
 acquisto comunicati dalle al Provveditorato generale dello
 Amministrazioni medesime al Stato entro il mese di marzo, in re
 Provveditorato generale dello Stato lazione alle effettive necessita'.
 entro il mese di marzo, in
 relazione alle effettive
 necessita'.

16. Il Ministro del tesoro e' 16. Il Ministro del tesoro e'
 autorizzato ad apportare, con autorizzato ad apportare, con
 propri decreti, le eventuali propri decreti, le eventuali
 variazioni di bilancio connesse con variazioni di bilancio connesse con
 l'attuazione dell'articolo 8, commi l'attuazione dell'articolo 8, commi
 4 e 5, del decreto-legge 2 marzo 4 e 5, del decreto-legge 2 marzo
 1989, n. 65, convertito, con 1989, n. 65, convertito, con
 modificazioni, dalla legge 26 modificazioni, dalla legge 26
 aprile 1989, n. 155. aprile 1989, n. 155.

Art. 28

(Bilancio pluriennale)

1. Resta approvato, ai sensi e
 per gli effetti dell'articolo 4 del
 la legge 5 agosto 1978, n. 468, co
 me sostituito dalla legge

Art. 28

(Bilancio pluriennale)

1. Resta approvato, ai sensi e
 per gli effetti dell'articolo 4 del
 la legge 5 agosto 1978, n. 468, co
 me sostituito dalla legge

23 agosto 1988, n. 362, il 23 agosto 1988, n. 362, il bilancio pluriennale dello Stato e bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il delle aziende autonome per il triennio 1992-1994, nelle triennio 1992-1994, nelle risultanze di cui alle tabelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge. allegate alla presente legge.

La presente legge, munita del sigil_o La presente legge, munita del sigil_o dello Stato, sara' inserita nel- lo dello Stato, sara' inserita nel- la Raccolta ufficiale degli atti la Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. come legge dello Stato.

Data a Roma, addi'

Data a Roma, addi'

PAGINA BIANCA

Analisi funzionale delle spese
fino al terzo livello

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/011/001

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L' ANNO FINANZIARIO 1992
(MILIONI DI LIRE)

SEZIONI	SPESA CORRENTI										TOTALE SPESA CORRENTI	SPESA IN CONTO CAPITALE			TOTALE SPESA C/C	TOTALE SPESA FINALI
	Funzionam.	Interventi	Trattamenti di pensione	Oneri Indistinti	Debito Pubblica	Fondi Speciali	Investimenti	Altre	Fondi Speciali	Fondi Speciali						
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE GENERALE	15.433.213	1.862.242	168.250	-	9.355	-	-	-	-	-	17.473.060	328.500	-	-	17.801.560	
ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO	1.621.222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.621.222	-	-	-	1.621.222	
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	207.766	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207.766	-	-	-	207.766	
ASSEMBLEE LEGISLATIVE	1.332.936	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.332.936	-	-	-	1.332.936	
CORTE COSTITUZIONALE	42.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.500	-	-	-	42.500	
CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO	18.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.000	-	-	-	18.000	
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000	-	-	-	20.000	
ORGANI E SERVIZI GENERALI DELLO STATO	1.644.308	1.796.191	250	-	-	-	-	-	-	-	3.440.749	328.500	-	-	3.769.249	
SPESA COMUNI	1.900	800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	801.900	-	-	-	801.900	
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	172.423	381.490	-	-	-	-	-	-	-	-	553.913	-	-	-	553.913	
CONSIGLIO DI STATO E CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA	167.175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167.175	-	-	-	167.175	
CORTE DEI CONTI	299.341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299.341	-	-	-	299.341	
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	105.064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.064	-	-	-	105.064	
AFFARI DI CULTO	-	409.501	-	-	-	-	-	-	-	-	409.501	-	-	-	409.501	
SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE -ALL'INTERNO	884.909	18.000	250	-	-	-	-	-	-	-	903.159	-	-	-	903.159	
ALTRI	13.497	187.200	-	-	-	-	-	-	-	-	200.697	328.500	-	-	529.197	

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/011/002

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L' ANNO FINANZIARIO 1992
(MILIONI DI LIRE)

SEZIONI	SPESA CORRENTI										TOTALE SPESA CORRENTI	SPESA IN CONTO CAPITALE			TOTALE SPESA C/C	TOTALE SPESA FINALI
	Funzionam.	Intervenuti	Trattamenti di pensione	Oneri Indistinti	Debite Pubblico	Fondi Speciali	Investimenti	Altre	Fondi Speciali	Fondi Speciali						
SERVIZI DI ACQUISIZIONE DELLE ENTRATE	10.212.319	45.434	168.000	-	-	-	-	-	-	-	10.426.153	-	-	-	10.426.153	
SPESA COMUNI	1.145.675	7.300	168.000	-	-	-	-	-	-	-	1.320.975	-	-	-	1.320.975	
CATASTO E SERVIZI TECNICI ERARIALI	356.030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	356.030	-	-	-	356.030	
TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI	1.289.420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.289.420	-	-	-	1.289.420	
IMPOSTE DIRETTE	1.828.427	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.828.427	-	-	-	1.828.427	
DOGANE E IMPOSTE DI FABBRICAZIONE	692.973	4.061	-	-	-	-	-	-	-	-	697.034	-	-	-	697.034	
GUARDIA DI FINANZA	3.159.991	9.800	-	-	-	-	-	-	-	-	3.169.791	-	-	-	3.169.791	
DEMANIO, LOTTO E LOTTERIE	363.639	-	-	-	-	-	-	-	-	-	363.639	-	-	-	363.639	
FINANZA LOCALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	12	
ALTRI	1.376.152	24.873	-	-	-	-	-	-	-	-	1.400.825	-	-	-	1.400.825	
SERVIZI DEL TESORO E DEL BILANCIO	1.955.364	20.217	-	-	9.355	-	-	-	-	-	1.984.936	-	-	-	1.984.936	
SPESA COMUNI	3.409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.409	-	-	-	3.409	
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO	919.713	-	-	-	9.000	-	-	-	-	-	928.713	-	-	-	928.713	
SERVIZI CENTRALI DEL TESORO	295.877	50	-	-	320	-	-	-	-	-	296.247	-	-	-	296.247	
SERVIZI SPECIALI E PERIFERICI DEL TESORO	285.539	-	-	-	35	-	-	-	-	-	285.574	-	-	-	285.574	
SERVIZI RESI DALL'ISTITUTO DI EMISSIONE	2.249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.249	-	-	-	2.249	
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	417.404	2	-	-	-	-	-	-	-	-	417.406	-	-	-	417.406	
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	30.273	20.150	-	-	-	-	-	-	-	-	50.423	-	-	-	50.423	
ALTRI	900	15	-	-	-	-	-	-	-	-	915	-	-	-	915	

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/011/002

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L' ANNO FINANZIARIO 1992
(MILIONI DI LIRE)

SEZIONI	SPESA CORRENTE										TOTALE SPESA CORRENTI	SPESA IN CONTO CAPITALE			TOTALE SPESA C/C	TOTALE SPESA FINALI
	Funzionam.	Intervenuti	Trattamenti di pensione	Oneri Indistinti	Debito Pubblico	Fondi		Investimenti	Altre	Fondi Speciali						
						Speciali	Speciali									
SEZIONE II - DIFESA NAZIONALE	19.388.378	514.300	950.000	-	-	-	-	331	-	-	331	-	-	20.852.678	331	20.853.009
SEZIONE II - DIFESA NAZIONALE	437.358	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	437.358	-	437.358
SEZIONE II - DIFESA NAZIONALE	437.358	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	437.358	-	437.358
SPESA COMUNI	12.694.800	499.800	950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.144.600	-	14.144.600
SPESA COMUNI	4.153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.153	-	4.153
SERVIZI GENERALI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MILITARE IN S.P.E. E	8.551.739	-	950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.501.739	-	9.501.739
MOTORIZZAZIONE E COMBUSTIBILI	868.811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	868.811	-	868.811
COMMISSARIATO	1.392.195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.392.195	-	1.392.195
LAVORI, DEMANIO E MATERIALI DEL GENIO	845.232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	845.232	-	845.232
SANITA'	130.728	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.728	-	130.728
PROVVIDENZE PER IL PERSONALE	77.138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.138	-	77.138
SERVIZI SPECIALI	468.891	111.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	580.091	-	580.091
AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLA DIFESA	341.214	183.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	524.214	-	524.214
ALTRE	14.700	205.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.300	-	220.300
ESERCITO	1.540.505	14.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.555.005	-	1.555.005
PERSONALE MILITARE NON IN S.P.E.	73.445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.445	-	73.445
ARMI E ARMAMENTI TERRESTRI	165.143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165.143	-	165.143
SERVIZI SPECIALI	-	14.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.500	-	14.500
AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLA DIFESA	1.301.918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.301.918	-	1.301.918

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/011/004

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L' ANNO FINANZIARIO 1992
(MILIONI DI LIRE)

SEZIONI	SPESA CORRENTI						TOTALE SPESA CORRENTI	SPESA IN CONTO CAPITALE			TOTALE SPESA C/C	TOTALE SPESA FINALI
	Funzionam.	Interventi	Trattamenti di pensione	Oneri Indistinti	Debito Pubblico	Fondi Speciali		Investimenti	Altra	Fondi Speciali		
MARINA	1.638.047	-	-	-	-	-	1.638.047	331	-	-	331	1.638.378
PERSONALE MILITARE NON IN S.P.E.	59.217	-	-	-	-	-	59.217	-	-	-	-	59.217
COSTRUZIONI, ARMI E ARMAMENTI NAVALI	469.552	-	-	-	-	-	469.552	-	-	-	-	469.552
SERVIZI SPECIALI	3.540	-	-	-	-	-	3.540	331	-	-	331	3.871
AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLA DIFESA	1.105.738	-	-	-	-	-	1.105.738	-	-	-	-	1.105.738
AERONAUTICA	3.077.668	-	-	-	-	-	3.077.668	-	-	-	-	3.077.668
PERSONALE MILITARE NON IN S.P.E.	57.629	-	-	-	-	-	57.629	-	-	-	-	57.629
COSTRUZIONI, ARMI E ARMAMENTI AERONAUTICI E SPAZIALI	993.632	-	-	-	-	-	993.632	-	-	-	-	993.632
ASSISTENZA AL VOLO, DIFESA AEREA E TELECOMUNICAZIONI	262.329	-	-	-	-	-	262.329	-	-	-	-	262.329
SERVIZI SPECIALI	62.310	-	-	-	-	-	62.310	-	-	-	-	62.310
AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLA DIFESA	1.701.769	-	-	-	-	-	1.701.769	-	-	-	-	1.701.769
SEZIONE III - GIUSTIZIA	5.009.879	195.700	-	-	-	-	5.205.579	164.070	-	-	164.070	5.369.649
SPESA COMUNI	95.780	15	-	-	-	-	95.795	141.620	-	-	141.620	237.415
SPESA COMUNI	95.780	15	-	-	-	-	95.795	141.620	-	-	141.620	237.415
AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA	2.605.558	158.685	-	-	-	-	2.764.243	17.450	-	-	17.450	2.781.693
SERVIZI GENERALI	2.605.558	158.685	-	-	-	-	2.764.243	17.450	-	-	17.450	2.781.693
ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA	2.308.541	37.000	-	-	-	-	2.345.541	5.000	-	-	5.000	2.350.541
ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA	30	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	30
SERVIZI GENERALI	2.308.511	57.000	-	-	-	-	2.345.511	5.000	-	-	5.000	2.350.511

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/011/005

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L' ANNO FINANZIARIO 1992
(MILIONI DI LIRE)

SEZIONI	SPESE CORRENTI										TOTALE SPESE CORRENTI	SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE SPESE C/C	TOTALE SPESE FINALI
	Funzionam.	Interventi	Trattamenti di pensione	Oneri Indistinti	Debito Pubblico	Fondi Speciali	Investimenti	Altre	Fondi Speciali	Fondi Speciali						
SEZIONE IV - SICUREZZA PUBBLICA	11.385.169	1.082	668.000	-	-	-	-	-	-	-	12.034.231	-	-	-	12.034.231	
PUBBLICA SICUREZZA	6.385.262	1.062	278.000	-	-	-	-	-	-	-	6.664.324	-	-	-	6.664.324	
PUBBLICA SICUREZZA	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	12	
SERVIZI GENERALI	5.928.062	1.050	278.000	-	-	-	-	-	-	-	6.207.112	-	-	-	6.207.112	
MANTENIMENTO, AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO	457.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	457.200	-	-	-	457.200	
CARABINIERI	4.827.007	-	390.000	-	-	-	-	-	-	-	5.217.007	-	-	-	5.217.007	
SERVIZI GENERALI	4.613.126	-	390.000	-	-	-	-	-	-	-	5.003.126	-	-	-	5.003.126	
MANTENIMENTO, AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO	213.681	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213.681	-	-	-	213.681	
SPESE COMUNI	152.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152.900	-	-	-	152.900	
SERVIZI GENERALI	147.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147.600	-	-	-	147.600	
MANTENIMENTO, AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO	5.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.300	-	-	-	5.300	
SEZIONE V - RELAZIONI INTERNAZIONALI	992.814	16.835.143	-	-	-	-	-	-	-	-	17.827.957	2.035.341	-	-	19.863.298	
SEZIONE V - RELAZIONI INTERNAZIONALI	500	1.140	-	-	-	-	-	-	-	-	1.640	1.960.341	-	-	1.961.981	
SEZIONE V - RELAZIONI INTERNAZIONALI	500	1.140	-	-	-	-	-	-	-	-	1.640	1.960.341	-	-	1.961.981	
SPESE COMUNI	264.509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264.509	-	-	-	264.509	
SPESE COMUNI	264.509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264.509	-	-	-	264.509	

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/011/005

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L' ANNO FINANZIARIO 1992
(MILIONI DI LIRE)

SEZIONI	SPESE CORRENTI										TOTALE SPESE CORRENTI	SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE SPESE C/C	TOTALE SPESE FINALI
	Funzionam.	Intervenuti	Trattamenti di pensione	Oneri Indistinti	Debito Pubblico	Fondi Speciali	Investimenti	Altre	Fondi Speciali							
RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI	719.305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	719.305	-	-	-	719.305	
SERVIZI GENERALI	719.305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	719.305	-	-	-	719.305	
INTERVENTI IN FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO	-	16.554	-	-	-	-	-	-	-	-	16.554	75.000	-	-	91.554	
SERVIZI GENERALI	-	11.054	-	-	-	-	-	-	-	-	11.054	-	-	-	11.054	
ALTRI	-	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-	5.500	75.000	-	-	80.500	
PARTECIPAZIONE ALLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA	8.500	15.755.100	-	-	-	-	-	-	-	-	15.763.600	-	-	-	15.763.600	
SERVIZI GENERALI	8.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.500	-	-	-	8.500	
RISORSE PROPRIE	-	11.405.000	-	-	-	-	-	-	-	-	11.405.000	-	-	-	11.405.000	
ACCORDI DI ASSOCIAZIONE	-	350.100	-	-	-	-	-	-	-	-	350.100	-	-	-	350.100	
ANTICIPAZIONI	-	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000.000	-	-	-	4.000.000	
PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI E MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI	-	1.053.207	-	-	-	-	-	-	-	-	1.053.207	-	-	-	1.053.207	
PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI E MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI	-	1.053.207	-	-	-	-	-	-	-	-	1.053.207	-	-	-	1.053.207	
ALTRE	-	9.142	-	-	-	-	-	-	-	-	9.142	-	-	-	9.142	
ALTRE	-	9.142	-	-	-	-	-	-	-	-	9.142	-	-	-	9.142	

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/011/007

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L' ANNO FINANZIARIO 1992
(MILIONI DI LIRE)

SEZIONI	SPESA CORRENTI						TOTALE SPESA CORRENTI	SPESA IN CONTO CAPITALE			TOTALE SPESA C/C	TOTALE SPESA FINALI
	Funzionam.	Interventi	Trattamenti di pensione	Oneri Indistinti	Debito Pubblico	Fondi Speciali		Investimenti	Altre	Fondi Speciali		
SEZIONE VI - ISTRUZIONE E CULTURA	46.423.663	3.409.100	-	7.100	-	-	49.839.863	494.475	-	-	494.475	50.334.338
SPESA PER L'INSEGNAMENTO	44.343.735	142.615	-	-	-	-	44.506.370	-	-	-	-	44.506.370
SCUOLA MATERNA	2.915.015	51.000	-	-	-	-	2.976.015	-	-	-	-	2.976.015
ISTRUZIONE ELEMENTARE	11.014.504	80.300	-	-	-	-	11.094.804	-	-	-	-	11.094.804
ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO	10.259.862	25	-	-	-	-	10.259.887	-	-	-	-	10.259.887
ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA E MAGISTRALE	2.393.567	800	-	-	-	-	2.394.367	-	-	-	-	2.394.367
ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE	6.483.304	-	-	-	-	-	6.483.304	-	-	-	-	6.483.304
ISTRUZIONE ARTISTICA	789.419	40	-	-	-	-	789.459	-	-	-	-	789.459
EDUCAZIONE FISICA	1.375.442	-	-	-	-	-	1.375.442	-	-	-	-	1.375.442
ISTITUTI DI EDUCAZIONE	47.678	450	-	-	-	-	48.128	-	-	-	-	48.128
SPESA COMUNI	9.084.965	-	-	-	-	-	9.084.965	-	-	-	-	9.084.965
ALTRE SPESA PER L'ISTRUZIONE	1.060.693	64.750	-	7.100	-	-	1.132.543	600	-	-	600	1.133.143
SPESA COMUNI	845.546	17.240	-	7.100	-	-	869.886	-	-	-	-	869.886
RELAZIONI CULTURALI CON L'ESTERO	215.147	47.510	-	-	-	-	262.657	600	-	-	600	263.257

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/011/008

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L' ANNO FINANZIARIO 1992
(MILIONI DI LIRE)

SEZIONI	SPESA CORRENTI										TOTALE SPESA CORRENTI	SPESA IN CONTO CAPITALE			TOTALE SPESA C/C	TOTALE SPESA FINALI
	Funzionam.	Interventi	Trattamenti di pensione	Oneri Indistinti	Debito Pubblico	Fondi Speciali	Investimenti	Altre	Fondi Speciali	Totale		Investimenti	Altre	Fondi Speciali		
INFORMAZIONE E CULTURA	999.215	3.201.735	-	-	-	-	-	-	-	4.200.950	493.875	-	-	493.875	4.694.825	
SPESA COMUNI	872.460	16.266	-	-	-	-	-	-	-	888.726	-	-	-	-	888.726	
STAMPA	-	50.418	-	-	-	-	-	-	-	50.418	-	-	-	-	50.418	
RADIOLEDDIFFUSIONE	702	2.181.000	-	-	-	-	-	-	-	2.181.702	6.150	-	-	6.150	2.187.852	
ARCHIVI DI STATO	38.430	16.720	-	-	-	-	-	-	-	55.150	900	-	-	900	56.050	
ACCADEMIE E BIBLIOTECHE	34.585	43.025	-	-	-	-	-	-	-	77.610	7.000	-	-	7.000	84.610	
ANTICHITA' E BELLE ARTI	49.513	117.957	-	-	-	-	-	-	-	167.470	266.721	-	-	266.721	434.191	
TEATRO, ENTI LIRICI E ISTITUZIONI MUSICALI	-	760.748	-	-	-	-	-	-	-	760.748	14.104	-	-	14.104	774.852	
ALTRE	3.525	55.601	-	-	-	-	-	-	-	59.126	199.000	-	-	199.000	258.126	
SEZIONE VII - UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA	6.603.639	169.362	-	-	-	-	-	-	-	6.773.001	3.535.930	400.000	-	3.935.930	10.708.931	
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	6.574.533	142.912	-	-	-	-	-	-	-	6.717.445	-	-	-	-	6.717.445	
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	6.574.533	142.912	-	-	-	-	-	-	-	6.717.445	-	-	-	-	6.717.445	
RICERCA SCIENTIFICA	5.886	26.450	-	-	-	-	-	-	-	32.336	3.495.930	400.000	-	3.895.930	3.928.266	
UNIVERSITARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.991.300	-	-	2.991.300	2.991.300	
IN MATERIA SANITARIA	4.987	1.950	-	-	-	-	-	-	-	6.937	14.500	-	-	14.500	21.437	
IN MATERIA MILITARE	150	-	-	-	-	-	-	-	-	150	336.236	-	-	336.236	336.386	
ENTI DI RICERCA	-	14.500	-	-	-	-	-	-	-	14.500	146.394	-	-	146.394	160.894	
ALTRI	749	10.000	-	-	-	-	-	-	-	10.749	7.500	400.000	-	407.500	418.249	
SPESA GENERALI	23.221	-	-	-	-	-	-	-	-	23.221	40.000	-	-	40.000	63.221	
SPESA GENERALI	23.221	-	-	-	-	-	-	-	-	23.221	40.000	-	-	40.000	63.221	

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/011/009

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L' ANNO FINANZIARIO 1992
(MILIONI DI LIRE)

SEZIONI	SPESE CORRENTI						TOTALE SPESE CORRENTI	SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE SPESE C/C	TOTALE SPESE FINALI
	Funzionam.	Interventi	Trattamenti di pensione	Oneri Indistinti	Debito Pubblico	Fondi Speciali		Investimenti	Altre	Fondi Speciali		
SEZIONE VIII - EDILIZIA	367.694	350.000	-	-	21.749	-	739.443	5.306.974	-	-	5.306.974	6.044.417
EDILIZIA RESIDENZIALE	1.570	-	-	-	20.000	-	21.570	2.559.659	-	-	2.559.659	2.581.229
SERVIZI GENERALI	1.570	-	-	-	-	-	1.570	162.000	-	-	162.000	163.570
ACQUISIZIONE E URBANIZZAZIONE AREE	-	-	-	-	-	-	-	1.947	-	-	1.947	1.947
EDILIZIA SOVVENZIONATA	-	-	-	-	-	-	-	610.718	-	-	610.718	610.718
EDILIZIA AGEVOLATA E CONVENZIONATA	-	-	-	-	20.000	-	20.000	1.784.993	-	-	1.784.993	1.804.993
EDILIZIA ABITATIVA SPECIALE	-	-	-	-	649	-	649	62.917	-	-	62.917	63.566
LAVORATORI AGRICOLI	-	-	-	-	649	-	649	30.000	-	-	30.000	30.649
SINISTRATI DI GUERRA E PROFUGHI	-	-	-	-	-	-	-	10.353	-	-	10.353	10.353
MILITARI	-	-	-	-	-	-	-	22.564	-	-	22.564	22.564
EDILIZIA PER IL CULTO	-	-	-	-	-	-	-	32.726	-	-	32.726	32.726
NUOVE CHIESE	-	-	-	-	-	-	-	12.726	-	-	12.726	12.726
ALTRI	-	-	-	-	-	-	-	20.000	-	-	20.000	20.000

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/011/010

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L' ANNO FINANZIARIO 1992
(MILIONI DI LIRE)

SEZIONI	SPESE CORRENTI					TOTALE SPESE CORRENTI	SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE SPESE C/C	TOTALE SPESE FINALI
	Funzionam.	Interventi	Trattamenti di pensione	Oneri Indistinti	Debita Pubbica		Investimenti	Altre	Fondi Speciali		
EDILIZIA DI SERVIZIO	366.124	350.000	-	-	1.100	717.224	2.649.671	-	-	2.649.671	3.366.895
GIUDIZIARIA	-	350.000	-	-	-	350.000	3.500	-	-	3.500	353.500
CARCERARIA	-	-	-	-	-	-	480.000	-	-	480.000	480.000
CARABINIERI	366.099	-	-	-	-	366.099	200.000	-	-	200.000	566.099
RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI	-	-	-	-	-	-	10.000	-	-	10.000	10.000
SCOLASTICA	25	-	-	-	1.100	1.125	509.771	-	-	509.771	510.896
UNIVERSITARIA	-	-	-	-	-	-	712.100	-	-	712.100	712.100
CAPITANERIE DI PORTO	-	-	-	-	-	-	60.000	-	-	60.000	60.000
SERVIZI ANTINCENDI	-	-	-	-	-	-	144.200	-	-	144.200	144.200
DEMANIALE	-	-	-	-	-	-	530.100	-	-	530.100	530.100
SEZIONE IX - LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	796.838	38.861.723	1.350.000	-	8.932	41.015.493	80.000	-	-	80.000	41.095.493
LAVORO	796.388	339.676	-	-	-	1.134.064	80.000	-	-	80.000	1.214.064
SPESE COMUNI	162.202	-	-	-	-	162.202	-	-	-	-	162.202
LAVORO ED OCCUPAZIONE	614.430	283.200	-	-	-	897.630	35.000	-	-	35.000	932.630
EMIGRAZIONE E COLLETTIVITA' ITALIANA ALL'ESTERO	3.840	41.404	-	-	-	45.244	-	-	-	-	45.244
ORIENTAMENTO E ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE	-	-	-	-	-	-	45.000	-	-	45.000	45.000
ASSISTENZA AI LAVORATORI	20	15.007	-	-	-	15.027	-	-	-	-	15.027
COOPERAZIONE E COLLOCAMENTO DELLA MANO D'OPERA	13.896	65	-	-	-	13.961	-	-	-	-	13.961

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/011/011

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L' ANNO FINANZIARIO 1992
(MILIONI DI LIRE)

SEZIONI	SPESE CORRENTI										TOTALE SPESE CORRENTI	SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE SPESE C/C	TOTALE SPESE FINALI
	Funzionam.	Interventi	Trattamenti di pensione	Oneri Indistinti	Debito Pubblico	Fondi Speciali		Investimenti	Altre	Fondi Speciali						
						Fondi Speciali	Fondi Speciali									
PREVIDENZA SOCIALE	450	38.522.048	1.350.000	-	8.932	-	-	-	-	-	39.881.430	-	-	-	39.881.430	
PREVIDENZA SOCIALE	-	6.748.700	-	-	-	-	-	-	-	-	6.748.700	-	-	-	6.748.700	
SPESE COMUNI	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450	-	-	-	450	
FONDO SOCIALE	-	-	-	-	8.932	-	-	-	-	-	8.932	-	-	-	8.932	
CASSA UNICA ASSEGNI FAMILIARI	-	101.380	-	-	-	-	-	-	-	-	101.380	-	-	-	101.380	
DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA, CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI E ALTRE	-	1.282.800	-	-	-	-	-	-	-	-	1.282.800	-	-	-	1.282.800	
	-	30.389.166	1.350.000	-	-	-	-	-	-	-	31.739.166	-	-	-	31.739.166	
SEZIONE X - ASSISTENZA PUBBLICA	32.018	13.411.063	2.845.351	-	-	-	-	-	-	-	16.288.432	-	-	-	16.288.432	
ASSISTENZA SOCIALE	4.630	13.411.063	700	-	-	-	-	-	-	-	13.416.393	-	-	-	13.416.393	
MATERNITA', INFANZIA E MINORI	507	196.000	-	-	-	-	-	-	-	-	196.507	-	-	-	196.507	
ASSISTENZA POST-BELLICA	-	11.978	-	-	-	-	-	-	-	-	11.978	-	-	-	11.978	
ASSISTENZA GENERICA A MEZZO DI ISTITUZIONI PUBBLICHE E PRIVATE	-	50.660	-	-	-	-	-	-	-	-	50.660	-	-	-	50.660	
SORDOMUTI E CIECHI	-	1.411.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.411.000	-	-	-	1.411.000	
ASSISTENZA AI PROFUGHI E AGLI STRANIERI	-	72.500	-	-	-	-	-	-	-	-	72.500	-	-	-	72.500	
INABILI AL LAVORO, INDIGENTI, UTILITARI E INVALIDI PER SERVIZIO	-	11.448.000	-	-	-	-	-	-	-	-	11.448.000	-	-	-	11.448.000	
ALTRE	4.123	220.925	700	-	-	-	-	-	-	-	225.748	-	-	-	225.748	

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/011/012

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L' ANNO FINANZIARIO 1992
(MILIONI DI LIRE)

SEZIONI	SPESE CORRENTI						TOTALE SPESE CORRENTI	SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE SPESE C/C	TOTALE SPESE FINALI
	Funzionam.	Interventi	Trattamenti di pensione	Oneri Indistinti	Debito Pubblico	Fondi Speciali		Investimenti	Altre	Fondi Speciali		
PENSIONI DI GUERRA EO ALTRI ASSEGNI VITALIZI	27.388	-	2.844.451	-	-	-	2.872.039	-	-	-	-	2.872.039
PENSIONI DI GUERRA ED ALTRI ASSEGNI VITALIZI	905	-	-	-	-	-	905	-	-	-	-	905
SPESE COMUNI	26.483	-	-	-	-	-	26.483	-	-	-	-	26.483
PENSIONI DI GUERRA	-	-	2.790.451	-	-	-	2.790.451	-	-	-	-	2.790.451
ALTRI ASSEGNI VITALIZI	-	-	54.000	-	-	-	54.000	-	-	-	-	54.000

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/011/013

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L' ANNO FINANZIARIO 1992
(MILIONI DI LIRE)

Sc	SPESE CORRENTI										TOTALE SPESE CORRENTI	SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE SPESE C/C	TOTALE SPESE FINALI
	Funzionam.	Interventi	Trattamenti di pensione	Oneri Indistinti	Debito Pubblico	Fondi Speciali	Investimenti	Altre	Fondi Speciali	Fondi Speciali						
SEZIONE XI - IGIENE E SANITA'	521.791	89.953.820	-	-	292	-	-	2.950.354	-	-	2.950.354	93.426.257	2.950.354	93.426.257		
PREVENZIONE E ASSISTENZA SANITARIA	521.791	89.953.820	-	-	292	-	-	2.950.354	-	-	2.950.354	93.426.257	2.950.354	93.426.257		
SPESE COMUNI	208.985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208.985	-	208.985		
ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALI	2.100	34.430	-	-	292	-	-	1.192.610	-	-	1.192.610	1.229.432	1.192.610	1.229.432		
IGIENE PUBBLICA E MALATTIE SOCIALI	85	51.000	-	-	-	-	-	7.200	-	-	7.200	58.265	-	58.265		
SERVIZI FARMACEUTICI	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	10		
SERVIZI VETERINARI	1.320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.320	-	1.320		
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'	129.482	84.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213.482	-	213.482		
ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO	115.908	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115.908	-	115.908		
OPERE IGIENICHE E SANITARIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
FONDO SANITARIO NAZIONALE	-	89.582.000	-	-	-	-	-	169.543	-	-	169.543	149.543	169.543	149.543		
PREVENZIONE, ACCERTAMENTI, CONTROLLI ED ASSISTENZA TECNICA	6.280	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.310	1.000	7.310		
EDUCAZIONE SANITARIA, PROMOZIONE E AVANZAMENTO CULTURALE E TECNICO	12.345	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.395	-	12.395		
PARTICIPAZIONE AD ORGANISMI E MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI	-	16.530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.530	-	16.530		
ASSISTENZA SANITARIA AI CITTADINI ITALIANI ALL'ESTERO E AGLI	42.700	165.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207.700	-	207.700		
ALTRE	2.615	20.760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.375	-	23.375		

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/011/014

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L' ANNO FINANZIARIO 1992
(MILIONI DI LIRE)

SEZIONI	SPESE CORRENTI										TOTALE SPESE CORRENTI	SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE SPESE C/C	TOTALE SPESE FINALI
	Funzionam.	Interventi	Trattamenti di pensione	Oneri Indistinti	Debito Pubblico	Fondi Speciali	Altre	Fondi Speciali	Investimenti	Fondi Speciali		SPESE IN CONTO CAPITALE				
												TOTALE	TOTALE			
SEZIONE XII - TRASPORTI E COMUNICAZIONI	677.489	12.367.970	7.600	-	-	-	17.254.285	1.666.535	-	-	18.920.820	31.973.879				
SPESE COMUNI	16.569	88.003	-	-	-	-	45.000	-	-	-	45.000	149.572				
SPESE COMUNI	16.569	88.003	-	-	-	-	45.000	-	-	-	45.000	149.572				
VIABILITA'	5.200	1.365.314	-	-	-	-	5.141.095	-	-	-	5.141.095	6.511.609				
SERVIZI GENERALI	5.200	-	-	-	-	-	1.623.000	-	-	-	1.623.000	1.628.200				
ANAS: CONTRIBUTO ORDINARIO	-	1.358.574	-	-	-	-	3.196.208	-	-	-	3.196.208	4.556.780				
ANAS: AUTOSTRADE	-	-	-	-	-	-	53.950	-	-	-	53.950	53.950				
ANAS: AMMORTAMENTO MUTUI	-	-	-	-	-	-	218.201	-	-	-	218.201	218.201				
ANAS: ALTRE EROGAZIONI	-	6.740	-	-	-	-	42.000	-	-	-	42.000	48.740				
VIABILITA' NON STATALE	-	-	-	-	-	-	7.739	-	-	-	7.739	7.739				
TRASPORTI FERROVIARI E METROPOLITANE	70	5.250.575	-	-	-	-	9.655.664	-	-	-	9.655.664	14.908.309				
F.S.: NORMALIZZAZIONE CONTI E OBBLIGHI SERVIZIO PUBBLICO	-	4.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.300.000				
F.S.: AMMORTAMENTO MUTUI E ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	-	-	8.940.000	-	-	-	8.940.000	8.940.000				
F.S.: ALTRE EROGAZIONI	70	575	-	-	-	-	150.000	-	-	-	150.000	150.645				
FERROVIE IN CONCESSIONE O IN GESTIONE DIRETTA METROPOLITANE	-	950.000	-	-	-	-	488.300	-	-	-	488.300	1.438.300				
	-	-	-	-	-	-	77.364	-	-	-	77.364	77.364				

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/011/015

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L' ANNO FINANZIARIO 1992
(MILIONI DI LIRE)

SEZIONI	SPESA CORRENTI										TOTALE SPESA CORRENTI	SPESA IN CONTO CAPITALE			TOTALE SPESA C/C	TOTALE SPESA FINALI
	Funzionam.	Interventi	Trattamenti di pensione	Oneri Indistinti	Debito Pubblico	Fondi Speciali	SPESA IN CONTO CAPITALE		Fondi Speciali							
							Investimenti	Altre								
MOTORIZZAZIONE ED ALTRI TRASPORTI IN CONCESSIONE	325.890	4.379.253	-	-	-	-	-	155.051	-	-	4.705.143	155.051	-	4.860.194		
MOTORIZZAZIONE ED ALTRI TRASPORTI IN CONCESSIONE	1.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.400	-	-	1.400		
SERVIZI GENERALI	324.490	25	-	-	-	-	-	-	-	-	324.515	-	-	324.515		
SOVVENZIONI E SUSSIDI	-	4.379.228	-	-	-	-	-	301	-	-	4.379.228	301	-	4.379.529		
IMPIANTI E ATTREZZATURE	-	-	-	-	-	-	-	154.750	-	-	-	154.750	-	154.750		
MARINA MERCANTILE E NAVIGAZIONE INTERNA	131.834	639.410	7.600	-	-	-	-	1.210.523	-	-	773.844	1.210.523	-	1.984.367		
SERVIZI GENERALI	131.829	571.010	7.600	-	-	-	-	30.500	-	-	710.439	30.500	-	740.939		
OPERE MARITTIME E PORTUALI	-	-	-	-	-	-	-	311.250	-	-	-	311.250	-	311.250		
CREDITO NAVALE, SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E CONFERIMENTI	-	62.000	-	-	-	-	-	865.273	-	-	62.000	865.273	-	927.273		
NAVIGAZIONE INTERNA	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	5		
VIE NAVIGABILI	-	1.400	-	-	-	-	-	3.500	-	-	1.400	3.500	-	4.900		
AVIAZIONE CIVILE	89.260	176.150	-	-	-	-	-	511.500	-	-	265.410	511.500	-	776.910		
SERVIZI GENERALI	89.260	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	90.910	-	-	90.910		
CONTRIBUTI E SOVVENZIONI	-	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500	-	-	1.500		
OPERE AEROPORTUALI	-	-	-	-	-	-	-	370.000	-	-	-	370.000	-	370.000		
ASSISTENZA AL VOLO	-	173.000	-	-	-	-	-	141.500	-	-	173.000	141.500	-	314.500		
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	108.667	474.265	-	-	-	-	-	427.952	1.666.535	-	582.932	2.094.487	-	2.677.419		
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	-	325.000	-	-	-	-	-	-	-	-	325.000	-	-	325.000		
SERVIZI GENERALI	108.667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.667	-	-	108.667		
AZIENDA POSTALE	-	95.385	-	-	-	-	-	223.509	1.666.535	-	95.385	1.890.044	-	1.985.429		
AZIENDA TELEFONICA	-	53.880	-	-	-	-	-	204.443	-	-	53.880	204.443	-	258.323		

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/011/016

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L' ANNO FINANZIARIO 1992
(MILIONI DI LIRE)

SEZIONI	SPESE CORRENTI										SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE SPESE C/C	TOTALE SPESE FINALI
	Funzionam.	Interventi	Trattamenti di pensione	Oneri Indistinti	Debito Pubblico	Fondi Speciali	Investimenti	Altre	Fondi Speciali	TOTALE SPESE CORRENTI	SPESE IN CONTO CAPITALE				
											TOTALE SPESE CORRENTI	TOTALE SPESE C/C	TOTALE SPESE FINALI		
INTERVENTI INTERMODALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.500	-	107.500	107.500	
INTERVENTI INTERMODALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.500	-	107.500	107.500	
SEZIONE XIII - AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE	504.968	1.472.413	20.492	-	1.208	-	-	-	-	1.999.079	4.054.382	220.000	4.274.382	6.273.441	
AGRICOLTURA	503.133	1.456.183	20.492	-	-	-	-	-	-	1.979.788	969.362	220.000	1.189.362	3.169.150	
SPESE COMUNI	144.064	2.215	-	-	-	-	-	-	-	148.079	-	220.000	220.000	368.279	
OPERE DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO FONDARIO	-	6.213	-	-	-	-	-	-	-	6.213	871.185	-	871.185	877.378	
INTERVENTI IN AGRICOLTURA	4.135	1.433.505	-	-	-	-	-	-	-	1.437.640	1.500	-	1.500	1.439.140	
ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA	450	14.070	-	-	-	-	-	-	-	14.520	51.886	-	51.886	66.386	
ECONOMIA MONTANA E FORESTALE	354.484	160	20.492	-	-	-	-	-	-	375.136	44.830	-	44.830	419.966	
ALIMENTAZIONE	1.635	16.250	-	-	1.208	-	-	-	-	19.291	3.085.000	-	3.085.000	3.104.291	
ALIMENTAZIONE	120	9.600	-	-	-	-	-	-	-	9.720	-	-	-	9.720	
ALTRI	1.715	6.650	-	-	1.208	-	-	-	-	9.571	3.085.000	-	3.085.000	3.094.571	
SEZIONE XIV - INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO	134.650	1.275.236	-	-	80.000	-	-	-	-	1.489.886	8.318.581	-	8.318.581	9.808.467	
INDUSTRIA	92.368	236.580	-	-	80.000	-	-	-	-	408.948	5.703.231	-	5.703.231	6.112.179	
INDUSTRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000	-	400.000	400.000	
SPESE COMUNI	55.412	11.230	-	-	-	-	-	-	-	66.642	-	-	-	66.642	
FONDI DI ENERGIA	1.787	-	-	-	-	-	-	-	-	1.787	1.958.631	-	1.958.631	1.960.418	
MINIERE	14.368	-	-	-	-	-	-	-	-	14.368	52.000	-	52.000	66.368	
TURISMO E CINEMATOGRAFIA	20.051	71.150	-	-	-	-	-	-	-	91.201	537.464	-	537.464	628.665	
ALTRI	750	154.200	-	-	80.000	-	-	-	-	234.950	2.755.136	-	2.755.136	2.990.086	

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/011/017

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L' ANNO FINANZIARIO 1992
(MILIONI DI LIRE)

SEZIONI	SPESE CORRENTI						TOTALE SPESE CORRENTI	SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE SPESE C/C	TOTALE SPESE FINALI
	Funzionam.	Interventi	Trattamenti di pensione	Oneri Indistinti	Debito Pubblico	Fondi Speciali		Investimenti	Altre	Fondi Speciali		
COMERCIO	42.252	1.038.636	-	-	-	-	1.000.888	2.095.350	-	-	2.095.350	3.176.238
COMERCIO INTERNO	14.227	40	-	-	-	-	14.267	374.000	-	-	374.000	388.287
COMERCIO ESTERO	28.025	1.038.596	-	-	-	-	1.066.621	1.721.350	-	-	1.721.350	2.787.971
ARTIGIANATO	30	20	-	-	-	-	50	520.000	-	-	520.000	520.050
SOSTEGNO ALL'ARTIGIANATO	30	20	-	-	-	-	50	520.000	-	-	520.000	520.050
SEZIONE XV - INTERVENTI STRAORDINARI PER IL MEZZOGIORNO	4.017	-	-	-	-	-	4.017	10.362.546	-	-	10.362.546	10.366.563
SERVIZI GENERALI	4.017	-	-	-	-	-	4.017	-	-	-	-	4.017
SERVIZI GENERALI	4.017	-	-	-	-	-	4.017	-	-	-	-	4.017
SVILUPPO ECONOMICO DEL MEZZOGIORNO	-	-	-	-	-	-	-	1.096	-	-	1.096	1.096
SVILUPPO ECONOMICO DEL MEZZOGIORNO	-	-	-	-	-	-	-	1.096	-	-	1.096	1.096
AGENZIA PER IL MEZZOGIORNO	-	-	-	-	-	-	-	10.361.450	-	-	10.361.450	10.361.450
AGENZIA PER IL MEZZOGIORNO	-	-	-	-	-	-	-	10.361.450	-	-	10.361.450	10.361.450
SEZIONE XVI - OPERE ED INTERVENTI ECONOMICI NON ATTRIBUITA PARTICOLARI	258.823	150.202	-	-	51.332	-	458.357	4.791.079	1.144.941	-	5.936.020	6.394.377
SPESE GENERALI E COMUNI A PIU' SERVIZI	204.028	40.085	-	-	113	-	244.226	500	-	-	500	244.726
SPESE GENERALI E COMUNI A PIU' SERVIZI	204.028	40.085	-	-	113	-	244.226	500	-	-	500	244.726
RIPARAZIONE DANNI DI GUERRA	-	-	-	-	-	-	-	56.100	-	-	56.100	56.100
RIPARAZIONE DANNI DI GUERRA	-	-	-	-	-	-	-	56.100	-	-	56.100	56.100

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/011/018

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L' ANNO FINANZIARIO 1992
(MILIONI DI LIRE)

SEZIONI	SPESE CORRENTI										SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE SPESE C/C	TOTALE SPESE FINALI
	Funzionam.	Interventi	Trattamenti di pensione	Oneri Indistinti	Debito Pubblico	Fondi Speciali	TOTALE SPESE CORRENTI	Investimenti	Altre	Fondi Speciali	SPESE IN CONTO CAPITALE				
											TOTALE SPESE CORRENTI	TOTALE SPESE C/C	TOTALE SPESE FINALI		
OPERE IDRAULICHE	-	55.000	-	-	-	-	55.000	229.594	-	-	229.594	284.594			
OPERE IDRAULICHE	-	55.000	-	-	-	-	55.000	229.594	-	-	229.594	284.594			
OPERE VARIE	-	26.000	-	-	-	-	26.000	1.098.057	-	-	1.098.057	1.124.057			
OPERE VARIE	-	26.000	-	-	-	-	26.000	1.098.057	-	-	1.098.057	1.124.057			
TUTELA DELL'AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO	52.795	25.617	-	-	-	-	78.412	1.171.000	33.941	-	1.204.941	1.283.353			
TUTELA DELL'AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO	52.795	25.617	-	-	-	-	78.412	1.171.000	33.941	-	1.204.941	1.283.353			
ALTRI	-	3.500	-	-	51.219	-	54.719	2.235.828	1.111.000	-	3.346.828	3.401.547			
ALTRI	-	3.500	-	-	51.219	-	54.719	2.235.828	1.111.000	-	3.346.828	3.401.547			
SEZIONE XVII - FINANZA REGIONALE E LOCALE	900	34.257.961	-	-	3.569	-	34.262.430	15.382.017	-	-	15.382.017	49.644.447			
INTERVENTI A FAVORE DELLE REGIONI	-	26.585.352	-	-	3.569	-	26.588.921	1.827.139	-	-	1.827.139	28.416.060			
FONDO COMUNE DA RIPARTIRE FRA LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO	-	7.263.176	-	-	-	-	7.263.176	-	-	-	-	7.263.176			
FONDO ORDINAMENTO REGIONALE	-	10.427.000	-	-	-	-	10.427.000	-	-	-	-	10.427.000			
REGOLAZIONI CONTABILI CON LE REGIONI SICILIANA E SARDA	-	8.870.000	-	-	-	-	8.870.000	-	-	-	-	8.870.000			
REGOLAZIONI CONTABILI CON LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO	-	352	-	-	-	-	352	-	-	-	-	352			
FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI REGIONALI	-	15.724	-	-	-	-	15.724	-	-	-	-	15.724			
FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI REGIONALI DI SVILUPPO	-	-	-	-	3.569	-	3.569	1.098.939	-	-	1.098.939	1.102.508			
ALTRI	-	9.100	-	-	-	-	9.100	728.200	-	-	728.200	737.300			

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/011/019

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L' ANNO FINANZIARIO 1992
(MILIONI DI LIRE)

SEZIONI	SPESE CORRENTI										TOTALE SPESE CORRENTI	SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE SPESE C/C	TOTALE SPESE FINALI
	Funzionam.	Interventi	Trattamenti di pensione	Oneri Indirlettivi	Debito Pubblico	Fondi Speciali	Investimenti	Altre	Fondi Speciali	Fondi Speciali						
INTERVENTI A FAVORE DI PROVINCE, COMUNI E ALTRI ENTI LOCALI	900	7.872.609	-	-	-	-	-	-	-	-	7.873.509	12.954.878	-	-	12.954.878	20.828.387
FINANZIAMENTO BILANCI	-	4.066.816	-	-	-	-	-	-	-	-	4.066.816	11.522.414	-	-	11.522.414	15.589.230
CONTRIBUTI VARI	-	48.000	-	-	-	-	-	-	-	-	48.000	153.000	-	-	153.000	201.000
ALTRI	900	3.557.793	-	-	-	-	-	-	-	-	3.558.693	1.279.464	-	-	1.279.464	4.838.157
INTERVENTI NON RIPARTIBILI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000	-	-	600.000	600.000
INTERVENTI NON RIPARTIBILI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000	-	-	600.000	600.000
SEZIONE XVIII - PROTEZIONE CIVILE E PUBBLICHE CALAMITA'	1.577.855	4	-	-	436.801	-	-	-	-	-	1.969.660	428.873	-	-	428.873	2.393.533
RICOSTRUZIONE ZONE TERREMOTATE	-	-	-	-	436.801	-	-	-	-	-	436.801	427.873	-	-	427.873	864.674
RICOSTRUZIONE ZONE TERREMOTATE	-	-	-	-	436.801	-	-	-	-	-	436.801	427.873	-	-	427.873	864.674
SERVIZI ANTINCENDI	1.527.855	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1.527.859	1.000	-	-	1.000	1.528.859
SERVIZI GENERALI	1.332.305	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1.332.309	-	-	-	-	1.332.309
MANTENIMENTO, AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO	195.550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195.550	1.000	-	-	1.000	196.550
SEZIONE XIX - FONDI SPECIALI E DI RISERVA	650.000	610.000	-	3.686.640	-	22.865.229	-	-	-	-	27.811.869	1.800.000	-	-	14.490.178	42.302.047
FONDI SPECIALI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO	-	-	-	-	-	22.865.229	-	-	-	-	22.865.229	-	-	-	12.690.178	35.555.407
FONDI SPECIALI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO	-	-	-	-	-	22.865.229	-	-	-	-	22.865.229	-	-	-	12.690.178	35.555.407

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/011/020

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L' ANNO FINANZIARIO 1992
(MILIONI DI LIRE)

SEZIONI	SPESE CORRENTI										TOTALE SPESE CORRENTI	SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE SPESE C/C	TOTALE SPESE FINALI
	Funzionam.	Intervenuti	Trattamenti di pensione	Oneri Indistinti	Debito Pubblico	Fondi Speciali	Investimenti	Altre	Fondi Speciali	Fondi Speciali						
FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE	-	-	-	1.660.000	-	-	-	-	-	-	1.660.000	-	-	-	1.660.000	
FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE	-	-	-	1.660.000	-	-	-	-	-	-	1.660.000	-	-	-	1.660.000	
FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE	-	-	-	60.000	-	-	-	-	-	-	60.000	-	-	-	60.000	
FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE	-	-	-	60.000	-	-	-	-	-	-	60.000	-	-	-	60.000	
FONDO PER RIASSEGNAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	-	-	-	-	-	-	-	400.000	-	-	-	400.000	-	-	400.000	
FONDO PER RIASSEGNAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	650.000	610.000	-	1.966.640	-	-	-	-	-	-	3.226.640	-	-	-	4.426.640	
ALTRI	650.000	610.000	-	1.966.640	-	-	-	-	-	-	3.226.640	-	-	-	4.426.640	
SEZIONE XX - INTERESSI DI DEBITI	-	-	-	-	150.645.582	-	-	-	-	-	150.645.582	-	-	-	150.645.582	
SEZIONE XX - INTERESSI DI DEBITI	-	-	-	-	1.150.000	-	-	-	-	-	1.150.000	-	-	-	1.150.000	
SEZIONE XX - INTERESSI DI DEBITI	-	-	-	-	1.150.000	-	-	-	-	-	1.150.000	-	-	-	1.150.000	
SUL DEBITO PUBBLICO PATRIMONIALE	-	-	-	-	102.495.582	-	-	-	-	-	102.495.582	-	-	-	102.495.582	
SUL DEBITO PUBBLICO PATRIMONIALE	-	-	-	-	102.495.582	-	-	-	-	-	102.495.582	-	-	-	102.495.582	
SU DEBITI DI TESORERIA FLUTTUANTI	-	-	-	-	47.000.000	-	-	-	-	-	47.000.000	-	-	-	47.000.000	
SU DEBITI DI TESORERIA FLUTTUANTI	-	-	-	-	47.000.000	-	-	-	-	-	47.000.000	-	-	-	47.000.000	

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/011/021

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L' ANNO FINANZIARIO 1992
(MILIONI DI LIRE)

SEZIONI	SPESA CORRENTE										TOTALE SPESA CORRENTI	SPESA IN CORSO CAPITALE				TOTALE SPESA C/C	TOTALE SPESA FINALI
	Funzionam.	Intervenuti	Trattamenti di pensione	Oneri Indistinti	Debito Pubblico	Fondi		Investimenti	Altre	Fondi Speciali							
						Speciali	Speciali										
SEZIONE XI - ONERI NON RIPARTIBILI	4.688.985	810.082	25.668.260	40.000	565.171	-	-	-	300.000	29.837	-	300.000	29.837	-	329.837	32.082.315	
ONERI IN DIPENDENZA DELLA GUERRA	5.395	73.469	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.664	
SPESA PER L'ESECUZIONE DEL TRATTATO DI PACE	-	56.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.250	
RISARCIMENTO DANNI DI GUERRA	5.390	17.219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.609	
ALTRI	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
POSTE RETTIFICATIVE DELLE ENTRATE	4.051.461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.051.461	
RESTITUZIONE E RIMBORSI D'IMPOSTE	3.250.251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.250.251	
VINCITE AL LOTTO	800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.000	
ALTRE	1.210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.210	
AMMORTAMENTI	631.799	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	631.799	
BENI MOBILI	816.145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	816.145	
BENI IMMOBILI	215.654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215.654	
PENSIONI ORDINARIE E RELATIVI ONERI SOCIALI	-	-	25.668.260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.668.260	
PENSIONI ORDINARIE E RELATIVI ONERI SOCIALI	-	-	35.668.260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.668.260	
ALTRE SPESE	330	736.593	-	60.000	565.171	-	-	-	300.000	29.837	-	300.000	29.837	-	329.837	1.651.931	
TOTALE	115.378.783	216.507.363	31.677.953	3.733.740	151.803.989	22.665.225	861.967.055	77.257.218	3.789.813	12.690.178	93.737.206	635.704.261	93.737.206	635.704.261			